

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& Associati

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

Repertorio n. 23715

Raccolta n. 14025

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

“Mid Industry Capital S.p.A.”

tenutasi in data 12 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di settembre, in Milano, in Via Metastasio n. 5, io sottoscritto Mario Notari, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società

“Mid Industry Capital S.p.A.”

con sede in Milano (MI), Galleria Sala dei Longobardi n. 2, capitale sociale euro 5.000.225,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 05244910963, Repertorio Economico Amministrativo n. 1806317, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 12 settembre 2017

in via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal presidente del Consiglio di Amministrazione Federica Mor, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 15,05 assume la presidenza dell'assemblea Federica Mor, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto e comunica, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea:

- che, a cura del personale dalla stessa autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 3 azionisti rappresentanti numero 3.826.923 azioni ordinarie pari al 90,681% delle complessive n. 4.220.225 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Propone quindi all'assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, di nominare me notaio quale segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

A questo punto chiede la parola Dario Radaelli, in nome e per conto del socio Paolo Lemmi, svolgendo il seguente intervento:

"Avrei delle perplessità circa la nomina del notaio Mario Notari, e a tal fine, chiederei conferma allo stesso, in quanto ho notato che il medesimo è arrivato prima dell'assemblea ed è stato chiuso lì, nella

stanza accanto, nel pensatoio, tre quarti d'ora, non si capisce a far che cosa. Allora è imparziale o non è imparziale? Gradirei una risposta del Professore."

In risposta a Dario Redaelli faccio presente di essere stato chiamato a redigere per atto pubblico il verbale di assemblea della società incorporante di questa stessa operazione, appena prima della presente assemblea.

Il signor Dario Radaelli ringrazia della risposta ma chiede comunque che l'intervento venga integralmente verbalizzato.

Quindi, in mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma l'incarico quale segretario della presente riunione e mi invita a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari e tutta l'informativa conseguente.

A seguito dell'incarico ricevuto, porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso il Segmento Professionale del Mercato degli Investment Vehicles (MIV), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in prima convocazione per il giorno 12 settembre 2017 alle ore 15,00 presso Mediobanca S.p.A. in Milano, via Filodrammatici n. 3 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 settembre 2017, alle ore 14,00 in questo luogo, è stato pubblicato sul sito internet della società in data 22 giugno 2017 e sul quotidiano "*Il Giornale*" in data 24 giugno 2017;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre al presidente Federica Mor, l'Amministratore Delegato Giovanni Arrigo, il Vice Presidente Stefano Bucci, ed il Consigliere Edoardo Gambirasi;
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il presidente Luca Bandera, ed i sindaci effettivi Alessandro Masera e Mariateresa Diana Salerno;
- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
- che il capitale sociale di euro 5.000.225,00 è diviso in n. 4.220.225 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per

cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Nominativo	Quantità	Azioni%
<i>VEI Capital S.p.A.</i>	3.497.223	82,868
<i>Fondazione di Piacenza e Vigevano</i>	320.000	7,583

Preciso che la Società non assume alcuna responsabilità circa le dichiarazioni rese dai soci ai sensi dell'art. 120 TUF.

Ricordo che, ai sensi dell'art. 120 TUF, coloro che detengono partecipazioni in misura significativa ai sensi della disciplina di tempo in tempo vigente e non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla CONSOB non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Preciso inoltre:

- che la società detiene n. 17.075 azioni proprie;
- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Invito i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa a questo proposito.

A questo punto:

- informo che la società ha designato un rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, in persona del dott. Giacomo Barchetta, il quale, nel modulo di delega predisposto a tal fine, ha dichiarato di essere titolare di un interesse rilevante ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 2, del TUF, per effetto del rapporto di lavoro subordinato in essere con la società;
- chiedo ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.
- faccio presente che alle domande sulle materie all'ordine del gior-

no che sono pervenute prima dell'assemblea, viene data risposta, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, in formato cartaceo mediante messa a disposizione di copia delle domande e delle relative risposte per tutti gli aventi diritto, sul tavolo di presidenza.

Do quindi lettura dell'

ORDINE DEL GIORNO,

"Parte ordinaria:

1) *Nomina di un amministratore in conseguenza di cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile.*

Parte straordinaria:

2) *Decisione di fusione, ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, mediante incorporazione di Mid Industry Capital S.p.A. nella società Vei Log S.p.A."*

Con riferimento all'ordine del giorno informo che è stata pubblicata sul sito internet della società, nonché depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF e dell'art. 2501-*quinquies* c.c., nonché ai sensi dell'art. 70, comma 1, della delibera CONSOB n. 11971/1999 (cosiddetto "*Regolamento Emittenti*").

Prende quindi la parola il Presidente il quale, dopo aver confermato le comunicazioni e le dichiarazioni fatte da me notaio in qualità di segretario, passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Inizia pertanto la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno**, ricordo che l'assemblea ordinaria è chiamata a deliberare in merito alla nomina di un amministratore in sostituzione del Consigliere indipendente Andrea Guido Conti, nominato in data 15 maggio 2017 e tratto dalla lista di maggioranza, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni in data 19 giugno 2017.

A seguito delle dimissioni del Consigliere Andrea Guido Conti, in data 22 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 15.15 dello statuto, Edoardo Gambirasi, il cui curriculum vitae è disponibile sul sito internet della Società e che risulta essere dotato dei requisiti per qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi delle norme di legge e regolamentari.

L'assemblea è quindi chiamata a deliberare sulla sua conferma o sostituzione con le modalità e le maggioranze di legge, senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione, nella citata Relazione Illustrativa, propone di confermare Edoardo Gambirasi quale amministratore indipendente di Mid Industry Capital S.p.A. con durata pari a quella dei Consiglieri attualmente in carica e, quindi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società per l'e-

esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2019.

Preciso che è facoltà degli azionisti avanzare eventuali proposte alternative, le quali verranno poste in votazione nel caso in cui la proposta del Consiglio di Amministrazione non venga approvata dall'assemblea.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, sull'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

“L'Assemblea Ordinaria di Mid Industry Capital S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori

delibera

di nominare, quale componente del Consiglio di Amministrazione di Mid Industry Capital S.p.A., il dott. Edoardo Gambirasi, che resterà in carica per gli esercizi 2017 (duemiladiciassette), 2018 (duemiladiciotto) e 2019 (duemiladiciannove) e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Chiede la parola Dario Radaelli il quale chiede se è legittimo che sia il Consiglio a proporre la conferma del Consigliere cooptato Gambirasi oppure se le proposte devono pervenire dagli azionisti.

Precisa altresì che il Consigliere Gambirasi era il primo dei Consiglieri non nominati della lista presentata dal socio VEI Capital S.p.A. in sede di nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e che la lista è riconducibile al socio e non al Consiglio di Amministrazione.

Chiede quindi se VEI Capital S.p.A. è tuttora socio e non solo alla data di record date, poiché, in caso contrario, neanche l'azionista di maggioranza potrebbe proporre alcunchè.

Prende la parola il Presidente il quale conferma che il Consiglio di Amministrazione, che ha valutato opportuno cooptare il consigliere Gambirasi, unico soggetto indipendente della lista di maggioranza, per gli stessi motivi ha ritenuto di proporre all'assemblea di confermarne la nomina al fine di dare continuità di operato all'organo, ferma restando la facoltà per ciascun azionista di proporre altre candidature. Con riferimento alla seconda domanda, invece, il Presidente dichiara che, in base alle informazioni raccolte dall'organo amministrativo, ai fini della legittimazione ad intervenire nella presente assemblea, illustrate in apertura della stessa da me notaio, il socio VEI Capital S.p.A. detiene le azioni indicate, e precisamente n. 3.497.223 azioni ordinarie, rappresentanti l'82,868% del capitale sociale. Non essendo pervenuta alla società alcuna diversa comunicazione, il socio VEI Capital S.p.A. partecipa alla presente assemblea con le maggioranze sopra indicate.

Dario Radaelli replica di non aver contestato la legittimazione a partecipare all'assemblea, ma di volere avere certezza circa l'assetto proprietario della società allo stato attuale. A tal fine richiede che il rappresentante legale del socio VEI Capital S.p.A., o chi per esso, dichiarino, anche in forma orale, che allo stato attuale la compagine societaria sia invariata rispetto alla record date. Ritiene altresì che, se

tale attestazione non dovesse essere prodotta, il socio VEI Capital S.p.A. non potrebbe esprimersi nella presente assemblea.

Dichiara inoltre che la proposta di delibera del Consiglio fa riferimento al concetto di nomina e non di conferma, e che il Consiglio di Amministrazione ha il potere di proporre la conferma e non la nomina. Al posto del Consiglio, la proposta di nomina dovrebbe essere effettuata dal socio di maggioranza, ma allora bisognerebbe chiedersi se tale nomina, che è già stata proposta dal Consiglio di Amministrazione, possa essere proposta anche dal socio VEI Capital S.p.A. Ritiene pertanto che la delibera non possa essere assunta così come proposta, bensì il socio di maggioranza dovrebbe candidare una persona diversa dal consigliere Gambirasi.

Qualora il socio VEI Capital S.p.A. non avesse nessuna altra candidatura da proporre, allora procederebbe con la propria candidatura.

Prende quindi la parola il Presidente, che chiede a me notaio di svolgere alcune considerazioni sulle questioni giuridiche sollevate da Dario Radaelli.

Aderendo alla richiesta, confermo che il Consiglio di Amministrazione è assolutamente legittimato a proporre la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, e che anzi è da considerare del tutto fisiologico che il Consiglio di Amministrazione, ai fini della nomina, suggerisca agli azionisti, come profilo ideale per sostituire l'amministratore cessato, il medesimo soggetto già cooptato dal Consiglio.

Sotto l'altro profilo, ricordo che non esiste alcun diritto di informativa al di là dei meccanismi previsti dalla legge, i quali prevedono solo la record date per accertare la legittimazione all'esercizio dei diritti assembleari e le comunicazioni ex art. 120 TUF per aggiornare gli assetti proprietari. Pertanto il socio VEI Capital S.p.A., che è qui rappresentato non dal suo legale rappresentante, ma da un soggetto delegato che può esprimere il proprio voto sulla base delle istruzioni del soggetto delegante, è pienamente legittimato ad esercitare tutti i diritti di azionista nell'ambito di questa assemblea, e quindi intervenire, proporre, discutere, confermare proposte e ovviamente votare.

Non esiste del resto alcun meccanismo per sapere in tempo reale se nel momento in cui si svolge l'assemblea vi sia coincidenza tra le azioni detenute alla record date e quelle detenute alla data odierna. Pertanto, considerato che ad oggi nessuna comunicazione ai sensi della disciplina sopra citata è pervenuta né alla società e né a CONSOB, il socio VEI Capital S.p.A., come rappresentato, non solo risulta essere il soggetto legittimato ad intervenire, votare, proporre e discutere in questa assemblea, ma risulta ancora oggi il titolare, fermo restando che nel caso fosse accaduto qualcosa negli ultimi istanti, nessuno dei presenti potrebbe saperlo né tantomeno potrebbe pretendere di saperlo in tempo reale.

Dario Radaelli ringrazia e dichiara di prendere atto delle risposte, che ritiene comunque insoddisfacenti sia in termini formali che in termini sostanziali, e più precisamente, con riferimento alla facoltà del Consiglio di Amministrazione di avanzare proposte, dichiara che il diritto di proporre la nomina spetta al socio e non all'organo amministrativo, in quanto l'organo amministrativo è strettamente collegato alla volontà

dei soci, considerato il rapporto fiduciario.

Chiede quindi di “cancellare” la delibera e chiede che VEI Capital S.p.A., presenti una proposta di nomina del consigliere Gambirasi o di altri, pretendendo che tale proposta venga effettuata per iscritto.

Prende la parola Helga Galon, in nome e per conto del socio VEI Capital S.p.A., la quale dichiara di rappresentare il socio in forza di delega, e di ritenere legittimo e doveroso votare in questa assemblea in base all'ordine del giorno così come indicato nell'avviso di convocazione e dalla delega stessa, sulla base della proposta indicata nella Relazione degli amministratori.

Nessuno chiedendo nuovamente la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e mi chiede di procedere con le operazioni di votazione.

Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 3 azionisti portatori di n. 3.826.923 azioni, pari al 90,681% del capitale sociale.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.817.223 voti;
- contrari: n. 9.700 voti (Paolo Lemmi);
- astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza dei presenti.

* * * *

Passando all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente inizia a descrivere l'operazione di fusione per incorporazione di Mid Industry Capital S.p.A. in VEI LOG S.p.A., la quale è dettagliatamente illustrata e motivata nella Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione, della quale ometto la lettura, come di prassi, dando atto:

- che la fusione è stata decisa in base alle seguenti motivazioni:
 - (i) il risparmio di costi derivante dalla revoca della quotazione delle azioni della Società, non più giustificata alla luce dell'attività della stessa società;
 - (ii) la scarsa liquidità dei titoli della Società sul mercato, tale da non attribuire concreti benefici agli azionisti e, pertanto, da non giustificare la permanenza in quotazione delle azioni della Società medesima;
 - (iii) la complicazione organizzativa, le procedure e le formalità previste dalla normativa vigente per le società quotate, indipendentemente dalle attività e dalla dimensione operativa;
- che la semplificazione organizzativa e il minor livello di compliance richiesto alle società non quotate consentirà alla Società di liberare risorse da dedicare al controllo e alla valorizzazione delle partecipazioni detenute;
- che i programmi futuri saranno rivolti alla valorizzazione della partecipazione in Mar-Ter Spedizioni S.p.A, anche mediante l'impulso e il sostegno alla crescita, sia organica, che per linee esterne;
- che agli azionisti di Mid Industry Capital S.p.A. saranno assegnate n. 5 azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorpo-

rante, per ogni n. 1 azione ordinaria della Società Incorporanda, senza conguagli in denaro;

- che in conseguenza del perfezionamento della fusione, tutte le azioni ordinarie della Società Incorporanda verranno quindi annullate e concambiate con azioni ordinarie della Società Incorporante, secondo quanto indicato nel progetto di fusione, ad eccezione delle azioni proprie detenute dalla Società Incorporanda medesima, che saranno annullate, senza concambio.

Con riferimento al procedimento di fusione, dichiara:

- che il progetto di fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 2017, depositato presso la sede sociale nella stessa data, nonché pubblicato sul sito internet della società ai sensi dell'art. 2501, comma 3, c.c.;
- che il progetto di fusione è stato altresì iscritto prima d'ora nel competente Registro delle Imprese della Società Incorporante, la quale ha approvato il progetto medesimo con assemblea in data odierna;
- che non ricorre alcuna delle condizioni per l'applicazione alla fusione dell'articolo 2501-*bis* c.c.;
- che in data 25 luglio 2017, il Comitato Operazioni con Parti Correlate di Mid Industry Capital S.p.A. ha espresso parere favorevole alla fusione, giudicando i termini e le condizioni della stessa congrui e corretti sotto il profilo formale e sostanziale;
- che in data 28 luglio 2017, la società di revisione PKF Italia S.p.A., in qualità di esperto comune designato dal Tribunale di Milano, ha redatto la relazione sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall'art. 2501-*sexies* c.c., che costituirà allegato del verbale assembleare;
- che ai fini della fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater* c.c., la Società Incorporanda si avvale della situazione patrimoniale al 31 marzo 2017 e la Società Incorporante si avvale della situazione patrimoniale al 30 giugno 2017;
- che dalla data di deposito del progetto di fusione presso la sede della Società non si sono verificate variazioni salienti e rilevanti ai fini della fusione in oggetto, né modifiche rilevanti ai cespiti attivi e passivi;
- che dal deposito del progetto presso la sede sociale, sino alla data odierna, sono stati depositati in copia nella sede della Società nonché pubblicati sul sito internet, a disposizione dei soci, i documenti indicati nell'articolo 2501-*septies* c.c.

Segnala infine che la fusione, determinando l'esclusione dalla quotazione delle azioni Mid Industry Capital S.p.A., attribuisce, ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* c.c., il diritto di recesso agli azionisti assenti, dissenzienti o astenuti.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate per le quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in euro 4,00, ossia pari alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente assemblea.

Il recesso, ove esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della fusione, fatta precisazione che il perfezionamento della fusione è a sua volta subordinato alla condizione che il numero delle azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso - e non oggetto di acquisto da parte dei soci o di terzi - ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., non superi l'1% delle azioni emesse, salvo rinuncia da parte della Società.

Terminata l'esposizione il Presidente invita me segretario a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Su invito del Presidente do lettura della proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria di Mid Industry Capital S.p.A.,

- visto il progetto di fusione per incorporazione di Mid Industry Capital S.p.A. in VEI Log S.p.A.;*
- esaminata la Relazione Illustrativa degli Amministratori al progetto di fusione sopra richiamato;*
- preso atto delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, rappresentate dalla situazione finanziaria trimestrale di Mid Industry Capital S.p.A. al 31 marzo 2017, integrata e redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, e dalla situazione patrimoniale di VEI Log S.p.A. al 30 giugno 2017;*
- preso atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta da PKF Italia S.p.A., quale esperto unico nominato ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile dal Tribunale di Milano;*
- preso atto dell'avvenuto tempestivo deposito della documentazione, ai sensi delle disposizioni vigenti;*

delibera

- 1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Mid Industry Capital S.p.A. in VEI Log S.p.A. nei termini ed alle condizioni ivi previsti, e di prendere atto che in esito alla fusione la Società Incorporante adotterà il nuovo testo di statuto sociale, avente il medesimo oggetto sociale della Società Incorporanda e delibererà un aumento del capitale sociale a servizio della fusione per massimi nominali euro 21.101.125,00 (ventunomilionicentounomilacentoventicinque virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 21.101.125 (ventunomilionicentounomilacentoventicinque) nuove azioni senza indicazione del valore nominale, assoggettate al regime di dematerializzazione delle azioni, ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti TUF;*
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese;*
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali*

rappresentanti pro tempore, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per (i) dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel progetto di fusione, oltre che nella presente deliberazione e quindi, senza limitazione alcuna, per stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, anche a mezzo di speciali procuratori, determinando in esso la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti consentiti dalla legge ed in conformità all'approvato progetto di fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo e rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni condizione, clausola, termine, modalità, nel rispetto e in adempimento del progetto di fusione; e (ii) provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo vulture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione."

Il presidente apre la discussione ed invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e mi chiede di procedere con le operazioni di votazione.

Comunico che non sono variate le presenze rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.817.223 voti;
- contrari: n. 9.700 voti (Paolo lemmi);
- astenuti: nessuno.

* * * * *

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 15,42.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- A** Elenco dei partecipanti.
- B** Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi degli artt. 125-ter TUF e 2501-quinquies c.c. (in copia).
- C** Relazione sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall'art. 2501-sexies c.c. redatta da PKF Italia S.p.A. (in copia).
- D** Progetto di fusione (in copia).
- E** Domande presentate per iscritto dal socio Paolo lemmi con le re-

lative risposte.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,00 di questo giorno quindici settembre duemiladiciassette.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sei fogli ed occupa undici pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL SPA		GALON HELGA		3.497.223	82,868	15,00						
2	EMMI PAOLO		RADAELLI DARIO		9.700	0,230	15,00						
3	FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO		ROVERO MARIA		320.000	7,583	15,00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	3.826.923
Totale generale azioni	3.826.923
% sulle azioni ord.	90,681

persone fisicamente presenti in sala: 3

Allegato "A" all'atto
 in data 15-9-2017
 n. 23715/14025 rep.




Comunicazione n. 1
ore: 15.00

MID INDUSTRY CAPITAL S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 12 settembre 2017

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 3.826.923 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 90,681 % di n. 4.220.225 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3



Allegato "B" all'atto
in data 15-9-2017
n. 23715/14025 rep.

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Mid Industry Capital S.p.A.

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno**

Prima Convocazione: 12 settembre 2017
Seconda Convocazione: 13 settembre 2017



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

PREMESSA

L'articolo 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione assembleare previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, l'organo amministrativo di una società quotata deve mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la "Relazione") saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea di Mid Industry Capital S.p.A. ("MIC" o la "Società") convocata in sede ordinaria e straordinaria in Milano, presso Mediobanca S.p.A., Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione per il giorno 12 settembre 2017 alle ore 15.00 e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13 settembre alle ore 14.00, (l'"Assemblea"), rinviando alle apposite relazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ogni eventuale approfondimento.

La presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della relazione è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.midindustry.com, sezione Investor Relation / Documenti societari.

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO (Parte ordinaria)

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE IN CONSEGUENZA DI COOPTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2386, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno siete chiamati a discutere e a deliberare in merito alla nomina di un amministratore in sostituzione del consigliere Andrea Guido Conti, consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla normativa regolamentare, nominato in data 15 maggio 2017 e tratto dalla lista di maggioranza, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni in data 19 giugno 2017.

A seguito delle dimissioni presentate dal consigliere Andrea Guido Conti, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 giugno 2017, con il consenso del Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., il dott. Edoardo Gambirasi, il cui *curriculum vitae* è disponibile sul sito internet della Società e che risulta essere dotato dei requisiti per qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi delle norme di legge e regolamentari.

La nomina del dott. Edoardo Gambirasi è avvenuta in conformità dell'art. 15.15 dello Statuto vigente, ai sensi del quale qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori tratti dalla lista di maggioranza, e sempreché rimanga in carica la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando che qualora l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente, deve essere nominato un amministratore dotato dei medesimi requisiti di indipendenza, nel rispetto dei requisiti di genere.

Si precisa che conformamene al disposto dell'art. 2386 cod. civ., l'amministratore così cooptato resta in carica sino alla successiva assemblea che è chiamata a deliberare sulla sua conferma o sostituzione con le modalità e le maggioranze di legge, senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista.

Sottoponiamo, quindi, alla Vostra approvazione la proposta di nominare il dott. Edoardo Gambirasi quale amministratore indipendente di Mid Industry Capital S.p.A.. Il nuovo amministratore scadrà con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società per l'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2019.



3


Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad adottare la seguente deliberazione:

"l'Assemblea Ordinaria di Mid Industry Capital S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori

delibera

di nominare, quale componente del Consiglio di Amministrazione di Mid Industry Capital S.p.A., il dott. Edoardo Gambirasi, che resterà in carica per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019."

PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO (Parte straordinaria)

DECISIONE DI FUSIONE, AI SENSI DELL'ART. 2502 DEL CODICE CIVILE, MEDIANTE INCORPORAZIONE DI MID INDUSTRY CAPITAL S.P.A. NELLA SOCIETÀ VEI LOG S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MID INDUSTRY CAPITAL S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MID INDUSTRY CAPITAL S.P.A. IN VEI LOG S.P.A., REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501-*QUINQUIES* DEL CODICE CIVILE E DELL'ARTICOLO 70, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO.

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra società per illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, con particolare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio, il progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") per incorporazione di Mid Industry Capital S.p.A. ("**MIC**" o "**Società Incorporanda**") in VEI Log S.p.A. ("**VEI Log**" o "**Società Incorporante**" e di seguito, MIC e VEI Log, congiuntamente, le "**Società Partecipanti alla Fusione**").

La Relazione è stata predisposta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* cod. civ. e, in considerazione della circostanza che le azioni della Società Incorporanda sono quotate sul MIV organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"), adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), in conformità allo Schema 1 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

1. Società partecipanti alla fusione.

1.1 Società Incorporante: VEI Log S.P.A.

1.1.1 Dati societari

VEI Log S.p.A. (di seguito "**VEI Log**" o "**Società Incorporante**"), con sede legale in Milano, via Fiori Oscuri 11, capitale sociale Euro 100.000,00 interamente versato, suddiviso in n. 100.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 09963130969.

1.1.2 Oggetto sociale

«La società - entro i limiti e con le modalità di legge e comunque con esclusione di qualsiasi attività il cui esercizio in forma societaria sia vietata dalla legge - ha per oggetto l'attività di assunzione, detenzione, gestione e dismissione di partecipazioni, in altre società e/o enti costituiti o da costituire. La società potrà altresì concedere, unicamente a società partecipate, finanziamenti anche sottoscrivendo obbligazioni, strumenti finanziari, anche ex art. 2346 del c.c., strumenti ibridi (a titolo esemplificativo, prestiti subordinati e finanziamenti mezzanini anche accompagnati da "*equity kicker*", con esclusione, in ogni caso, di finanziamenti senior) nonché esercitare le seguenti attività, ferme le riserve di legge e comunque non nei confronti del pubblico:

- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società cui partecipa;
- consulenza e assistenza in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale, nonché in operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni.

La società potrà, inoltre, acquistare, vendere, permutare e gestire, per proprio conto e nel proprio

5

interesse, senza carattere di professionalità e ferme le riserve di attività, titoli pubblici, obbligazioni ed altri strumenti finanziari. E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie a favore di terzi, nell'interesse proprio o di società partecipate, salvo per quelle connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altre attività svolte dalla società.

La società può comunque compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie (sempre non nei confronti del pubblico), industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito, nell'interesse proprio o di società partecipate, il tutto con tassativa esclusione dell'esercizio della raccolta del risparmio tra il pubblico, delle operazioni di locazione finanziaria, del credito al consumo, del credito ipotecario e dei prestiti su pegno, della prestazione di servizi di investimento ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, delle altre attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti e dell'esercizio di ogni altra attività professionale riservata.»

1.2 Società Incorporanda: MID INDUSTRY CAPITAL S.P.A.

1.2.1 Dati societari

Mid Industry Capital S.p.A. (di seguito "MIC" o "Società Incorporanda"), con sede legale in Milano, Galleria Sala dei Longobardi 2, capitale sociale Euro 5.000.225,00 interamente versato, suddiviso in n. 4.220.225 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05244910963, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A..

1.2.2 Oggetto sociale

«La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti, non nei confronti del pubblico, tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).

La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti *pro-tempore*. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché

compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso

È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita dalla legge e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione».

2. Illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento

2.1 Struttura e condizioni dell'operazione

2.1.1 Descrizione dell'operazione

- (A) L'operazione che si intende sottoporre alla Vostra approvazione è la fusione per incorporazione di MIC in VEI Log (la "Fusione"), ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile. Il Progetto di Fusione è stato approvato dagli organi amministrativi di MIC e VEI Log in data 25 luglio 2017.
- (B) Agli azionisti ordinari di MIC saranno assegnate n. 5 azioni ordinarie della Società Incorporante, di nuova emissione, per ogni n. 1 azione ordinaria della Società Incorporanda.
- (C) In conseguenza del perfezionamento della fusione, tutte le azioni ordinarie della Società Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie della Società Incorporante, secondo quanto indicato nel progetto di fusione, ad eccezione delle azioni proprie detenute dalla Società Incorporanda medesima, che saranno annullate, senza concambio.
- (D) La fusione determina l'esclusione dalla quotazione delle azioni di MIC (si veda successivo Paragrafo 9).
- (E) Si segnala che non è prevista la pubblicazione del documento informativo sulla fusione ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti, in quanto MIC ha esercitato la facoltà di c.d. *opt out* consentita dall'ultimo comma del citato art. 70.

2.1.2 Modifiche statutarie

Per effetto della Fusione, l'art. 6 dello statuto della Società Incorporante relativo al capitale sociale recepirà le modifiche necessarie per tener conto dell'emissione delle nuove azioni ordinarie al servizio dei rapporti di cambio, come descritti nel successivo Paragrafo 3. In particolare, la misura dell'aumento di capitale sociale di VEI Log a servizio del concambio sarà pari a massimi nominali Euro 21.101.125 mediante emissione di massime n. 21.101.125 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi Paragrafi 3 e 4.

L'importo dell'aumento di capitale massimo di VEI Log al servizio del concambio è calcolato senza tenere conto delle azioni ordinarie MIC possedute da MIC stessa (i.e. azioni proprie) alla data del Progetto di Fusione, che saranno annullate senza concambio in sede di Fusione. Il numero delle azioni e l'importo del capitale sopra indicati saranno soggetti a variazione, in funzione del numero di azioni proprie detenute da MIC nel giorno dell'atto di fusione, con la precisazione che l'importo del capitale sarà ridotto proporzionalmente per ciascuna azione propria detenuta a tale data.

Inoltre, l'art. 4 dello statuto della Società Incorporante relativo all'oggetto sociale sarà

modificato in modo da renderlo identico a quello dell'Incorporanda, cosicché il testo risultante in vigore ad esito della fusione sarà il seguente:

«La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti, non nei confronti del pubblico, tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).

La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso

È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita dalla legge e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione

Non sono previste ulteriori modifiche dello statuto della Società Incorporante in dipendenza della Fusione.

2.2 Motivazioni, obiettivi gestionali e programmi formulati per il loro conseguimento

La Fusione è stata decisa in base alle seguenti motivazioni:

- (i) il risparmio di costi derivante dalla revoca della quotazione delle azioni della Società, non più giustificata alla luce dell'attività della stessa società;
- (ii) la scarsa liquidità dei titoli della Società sul mercato, tale da non attribuire concreti benefici agli azionisti e, pertanto, da non giustificare la permanenza in quotazione delle azioni della Società medesima;
- (iii) la complicazione organizzativa, le procedure e le formalità previste dalla normativa vigente per le società quotate, indipendentemente dalle attività e dalla dimensione operativa.

La semplificazione organizzativa e il minor livello di *compliance* richiesto alle società non quotate consentirà alla Società di liberare risorse da dedicare al controllo e alla valorizzazione delle partecipazioni detenute.

I programmi futuri saranno rivolti alla valorizzazione della partecipazione in Mar-Ter Spedizioni S.p.A, anche mediante l'impulso e il sostegno alla crescita sia organica, che per linee esterne.

3. I rapporto di cambio ed i criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto

3.1 Il rapporto di cambio

Gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione sono giunti alla determinazione del rapporto di cambio a seguito di una ponderata valutazione di MIC e di VEI Log, tenendo conto della natura dell'operazione ed adottando metodi di valutazione comunemente utilizzati, anche a livello internazionale, per operazioni di tale natura, per imprese operanti in questo settore ed adeguati alle caratteristiche di ciascuna Società Partecipante alla Fusione. Si rimanda al paragrafo che segue per evidenza degli elementi considerati dal Consiglio di Amministrazione di MIC e dall'Amministratore Unico di VEI Log per la valutazione del rapporto di cambio e per la determinazione dei valori attribuiti a MIC e VEI Log.

In data 25 luglio 2017, gli organi amministrativi di MIC e di VEI Log hanno approvato il rapporto di cambio tra azioni ordinarie MIC e azioni ordinarie VEI Log, in base al quale si procederà alla assegnazione delle azioni della Società Incorporante. In particolare, tale rapporto è stato determinato nella seguente misura:

- n. 5 azioni ordinarie della Società Incorporante, di nuova emissione, per ogni n. 1 azione ordinaria della Società Incorporanda.

Non sono previsti conguagli in danaro.

Trattandosi di un'operazione con parti correlate, dal momento che VEI Log è interamente controllata da VEI Capital S.p.A., la quale controlla anche MIC, il Consiglio di Amministrazione di MIC ha coinvolto sin da subito nelle proprie valutazioni il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di MIC medesima (il "Comitato OPC"). Il Comitato OPC, ha individuato un rapporto di cambio coincidente con quello determinato dagli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione. Pertanto, in data 25 luglio 2017, il Comitato OPC ha espresso parere favorevole alla Fusione giudicando i termini e le condizioni della stessa congrui e corretti sotto il profilo formale e sostanziale. Ulteriori informazioni circa le determinazioni del Comitato OPC sono fornite nella documentazione pubblicata in conformità alla normativa applicabile.

In data 7 luglio 2017, a seguito di istanza congiunta delle Società Partecipanti alla Fusione, il Tribunale di Milano ha designato PKF Italia S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile.

3.2 Metodologie di valutazione utilizzate ai fini della determinazione del rapporto di cambio

Ai fini della determinazione dei rapporti di cambio, MIC e VEI Log hanno proceduto alla valutazione del capitale economico della Società Incorporante e del capitale economico della Società Incorporanda. Da queste valutazioni è stato desunto il valore delle singole azioni.

L'obiettivo perseguito è stato quello di definire valori confrontabili, in relazione alla redditività, alla struttura del capitale e alle dinamiche finanziarie, delle Società Partecipanti alla Fusione, su base stand-alone, al fine di giungere alla fissazione di un intervallo di congruità ragionevole.

A titolo di premessa, occorre rilevare che VEI Log è una società costituita il 19 giugno 2017 con Patrimonio Netto di Euro 100.000 e nr. 100.000 azioni interamente detenute dal socio di

maggioranza di Mid Industry Capital, VEI Capital. Ai fini della determinazione del concambio, il valore del capitale della società incorporante è stato considerato pari al valore del proprio capitale sociale (Euro 100.000), con un **valore per azione pari a Euro 1,00**.

La determinazione del valore di MIC è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione prendendo a riferimento i 4 principali elementi che compongono la sua consistenza patrimoniale netta, ovvero:

- 1) la Partecipazione in Mar-Ter;
- 2) il Finanziamento soci di MIC in Mar-Ter;
- 3) il c.d. Sconto Holding (MIC) che identifica il sostanziale squilibrio finanziario che la Società, per la sua natura di *holding*, deve sostenere;
- 4) le Altre Attività Nette dello Stato Patrimoniale, rappresentate prevalentemente dalla cassa netta e dal valore dell'*Escrow account*;

Ad eccezione delle Altre Attività Nette, considerate a valori contabili ove applicabile, le altre componenti sono state determinate, esplicitamente o implicitamente, attraverso l'utilizzo di 3 differenti metodologie valutative comunemente utilizzate, e più precisamente:

- 1) Discounted Cash Flows (DCF);
- 2) Capitalizzazione media di mercato;
- 3) Multiplo di mercato delle società comparabili.

Ai fini di controllo, le risultanze degli esercizi valutativi sull'*equity* di MIC sono state confrontate con i valori medi patrimoniali delle principali *holding* quotate italiane, finanziarie e industriali.

Per la sua stessa natura, il lavoro di valutazione non è stato rappresentativo di pura applicazione di metodi e formule, ma il risultato di un complesso processo di analisi e stima che in molti casi ha coinvolto elementi di soggettività. Non è pertanto stato determinato un singolo valore indiscutibile bensì un ambito di ragionevolezza.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle 3 metodologie valutative.

Discounted Cash Flows (DCF)

Tale metodologia, si basa sull'ipotesi che il valore dell'azienda sia pari al valore attuale dei flussi di cassa generati in futuro; tale metodo apprezza quindi la capacità dell'azienda di generare flussi di cassa e quindi valore anche per gli azionisti, alla luce delle prospettive di sviluppo nel breve e nel lungo termine.

Il metodo DCF fornisce una stima del valore d'azienda quale somma dei flussi di cassa operativi futuri, attualizzati al costo medio ponderato del capitale proprio e di terzi. L'analisi si fonda quindi sull'ipotesi che le aziende raggiungano i risultati delle proiezioni in base a ciascun piano aziendale.

A tal fine, per la determinazione dei flussi di cassa sono stati utilizzati i dati rinvenuti dal *business plan* (2017-2020) di Mar-Ter e delle sue partecipate approvati dai rispettivi consigli di amministrazione. Il flusso di cassa "perpetuo" è stato determinato sulla base del dato previsionale 2020.

Parimenti lo Sconto Holding è stato determinato applicando i medesimi parametri a una stima dei flussi netti di assorbimento di cassa della Società calcolati sulla base dell'attuale struttura di costo, ordinaria e straordinaria, e dei possibili benefici rinvenienti dall'operazione di *delisting* della Società.

I flussi futuri nel periodo esplicito del piano e il flusso perpetuo sono stati scontati al costo del capitale di rischio dell'investimento impiegato per la valorizzazione di Mar-Ter (pari al 9%).

I risultati ottenuti sono stati oggetto di opportune *sensisivities* sui principali parametri valutativi.

Alla stima così ottenuta del valore della partecipazione in Mar-Ter, è stato sommato: (i) il valore del finanziamento soci di in Mar-ter; (ii) le Altre Attività Nette dello Stato Patrimoniale; (iii) il valore dello Sconto Holding determinato secondo la metodologia precedentemente descritta.

Capitalizzazione media di mercato;

Il metodo della capitalizzazione di mercato prende in considerazione i prezzi di borsa delle azioni della società target per un determinato periodo di tempo in maniera da poter determinare, partendo dal *price per share*, la capitalizzazione e conseguentemente il valore complessivo dell'azienda.

Al 22 giugno 2017 (data di rilevamento) si sono rilevate le quotazioni medie del titolo MIC per i seguenti intervalli:

1. Media dei valori azionari di chiusura degli ultimi 6 mesi del titolo MIC alla borsa valori di Milano (segmento MIV professionale) - Euro 4,00 per azione
2. Media dei valori azionari di chiusura del titolo MIC alla borsa valori di Milano dal 24 febbraio 2016 (data del passaggio dal segmento retail a quello professionale) alla data di rilevamento - Euro 4,28 per azione;
3. Media dei valori azionari di chiusura del titolo MIC alla borsa valori di Milano degli ultimi 6 mesi di contrattazione nel segmento MIV retail – Euro 4,77 per azione.

Tali valori, esprimendo direttamente una valutazione netta dell'*equity* della Società, incorporano implicitamente la valorizzazione di tutte le sue componenti (i.e. partecipazioni, crediti, altri attivi netti e sconti holding).

Multiplo di mercato

Il seguente metodo di mercato si basa sull'ipotesi che aziende quotate comparabili a MIC, in termini di posizionamento di mercato, dimensioni, strutture di capitale e aspettative di crescita, possano esprimere coefficienti (come ad esempio EV/EBITDA) utilizzabili per valorizzare la stessa azienda target.

A tal fine, sono state individuate, aziende attive nella gestione di porti e terminali marittimi con specializzazione in servizi di movimentazione, stoccaggio e logistica. Il panel di *peers* corrisponde al medesimo gruppo utilizzato per le valutazioni dei parametri alla base della determinazione del tasso di sconto utilizzato nella predetta metodologia del DCF.

Si è considerato il multiplo EV/EBITDA che è quello maggiormente utilizzato dal mercato in quanto può essere considerato una *proxy* del cash flow operativo (ante capex) e non risente in maniera evidente delle diverse politiche contabili. I valori finali di EV/EBITDA sono stati poi scontati per tenere conto della differenza di liquidità, di dimensione e di marginalità rispetto al

gruppo MIC/Mar-Ter. E' stato poi applicato uno sconto tra il 10% e il 20% anche considerando il premio derivante dalla quota di maggioranza che si sta valutando nel seguente esercizio.

Per poter stimare in maniera coerente il valore economico di MIC i principali indicatori consolidati (EBITDA e Posizione Finanziaria Netta) sono stati opportunamente proformati / rettificati per tenere conto di possibili fattori distorsivi della comparazione (eg. Normalizzazione di costi non ricorrenti, operazioni straordinarie, opportunità di *delisting*).

Il valore economico così ottenuto è stato poi rettificato per effetto del valore delle Altre Attività Nette di MIC, eccedenti il valore della cassa già considerato nel computo della Posizione Finanziaria Netta consolidata, considerati come *surplus asset*.

Sintesi dei risultati e determinazione del rapporto di cambio

Per ogni metodologia valutativa sono stati eseguiti degli esercizi di *sensitivity* sulle principali variabili e assunzioni che hanno portato a determinare un *range* di valori variabile tra due estremi e un valore mediano. Di seguito la sintesi dei risultati ottenuti con le tre metodologie descritte:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1) DCF | minimo Euro 4,77 medio Euro 5,93 massimo Euro 7,41 |
| 2) Capitalizzazione media di mercato | minimo Euro 4,00 medio Euro 4,28 massimo Euro 4,77 |
| 3) Multiplo di mercato | minimo Euro 4,09 medio Euro 4,75 massimo Euro 5,41 |

Dopo aver verificato che i valori degli intervalli di valore ottenuti, in rapporto al patrimonio netto contabile della Società, fossero sostanzialmente coerenti anche con il rapporto Price/Book Value delle principali *holding* industriali e finanziarie italiane, il Consiglio di Amministrazione di MIC ha deciso di attribuire all'azione di MIC un valore pari alla media dei valori mediani risultanti da ciascuna predetta metodologia.

Sulla base dei risultati sopra indicati il valore di ciascuna azione MIC è pari a Euro 5,00, conseguentemente gli attuali azionisti di MIC otterranno 5 nuove azioni di VEI Log per ogni azione di MIC.

4. Modalità di assegnazione delle azioni di VEI Log e data di godimento delle stesse

Il concambio delle azioni di MIC con le azioni di VEI Log rivenienti dall'aumento di capitale verrà effettuato, senza alcun onere per spese e commissioni a carico degli azionisti quale effetto automatico della fusione, mediante accredito sulle rispettive scritturazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, per conto di ciascun azionista della Società Incorporanda. Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno comunicate a tempo debito, fatta precisazione che anche le azioni della Società Incorporante saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti TUF.

Come sopra richiamato, si conferma che le azioni ordinarie che saranno emesse da VEI Log al servizio del concambio avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie di VEI Log in circolazione nel momento di efficacia della Fusione.

5. Data di imputazione delle operazioni delle Società Partecipanti alla Fusione al bilancio di VEI Log, anche ai fini fiscali

La Fusione produrrà effetti civilistici, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del Codice Civile, a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto

medesimo ("Data di Efficacia").

Le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante dalla Data di Efficacia. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della fusione.

6. Riflessi fiscali della Fusione sulle Società Partecipanti alla Fusione

6.1 Imposte sui redditi e Irap

Con riferimento alle imposte dirette, le conseguenze di carattere tributario dell'operazione di fusione sono disciplinate dall'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nel seguito anche "TUIR") così come modificato dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2003 n. 344 entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

In particolare, si ricorda che la legislazione vigente è improntata a principi di generale neutralità dell'operazione di fusione, che non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, né in capo alle società interessate all'operazione di fusione né in capo ai relativi soci.

Da ciò consegue che, in capo all'Incorporata (MIC), il trasferimento del proprio patrimonio all'Incorporante (VEI Log) non dà luogo al realizzo delle plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite ivi incluso l'avviamento. Simmetricamente, i beni ricevuti dall'Incorporante (VEI Log) sono da questa assunti al medesimo valore fiscale che avevano in capo all'Incorporata (principio di continuità dei "valori fiscali riconosciuti").

In coerenza a detti principi, che non trovano eccezioni ai fini dell'Irap, le eventuali differenze di fusione da concambio saranno trattate nel bilancio della Società Incorporante in conformità alla normativa e ai principi contabili che disciplinano il bilancio di esercizio, mentre non assumeranno alcuna valenza ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

In particolare, dal punto di vista fiscale, l'eventuale avanzo da fusione che dovesse emergere non assume rilevanza fiscale in capo alla Incorporante in quanto non sono presenti riserve in sospensione d'imposta nel bilancio delle società partecipanti alla fusione. Lo stesso entrerà a far parte del patrimonio netto della Incorporante, mantenendo pro-quota la stessa natura fiscale del patrimonio netto ante Fusione della Incorporanda.

Per quanto riguarda la decorrenza ai fini contabili e fiscali dell'operazione di Fusione, si rimanda al precedente paragrafo 5.

Gli obblighi di versamento della Società Incorporanda, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute operate su redditi altrui, saranno adempiuti dalla stessa fino alla data di efficacia della Fusione; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla Società Incorporante.

6.2 Imposte indirette

Per quanto riguarda le imposte indirette, l'operazione di fusione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Secondo tale norma non sono considerate cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società.

Ai fini dell'imposta di registro, l'Atto di Fusione è soggetto ad imposta fissa nella misura di Euro

200,00, ai sensi dell'art. 4, lett. b, Tariffa parte I, D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

6.3 Effetti sugli azionisti della Società Incorporanda

Il concambio delle azioni detenute dagli azionisti della società Incorporanda con azioni della società Incorporante è fiscalmente irrilevante, non costituendo, per essi, realizzo né distribuzione di plusvalenze né conseguimento di ricavi. Di conseguenza sulle azioni della Incorporante si manterranno i valori fiscalmente riconosciuti delle azioni concambiate.

7. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo di VEI Log a seguito della Fusione

7.1 Azionariato rilevante e assetto di controllo di MIC

Alla data odierna, gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del TUF e dalle informazioni pubblicamente disponibili, possiedono un numero di azioni ordinarie di MIC rappresentanti una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sono indicati nella tabella che segue:

Nominativo	Numero azioni	Quota % sul capitale sociale
VEI Capital S.p.A.	3.497.223	82,868
Fondazione di Piacenza e Vigevano	320.000	7,583
Totale	3.817.223	90,451

7.2 Azionariato di VEI Log

Alla data odierna, il capitale sociale di VEI Log è interamente detenuto da VEI Capital S.p.A..

7.3 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo di VEI Log a seguito della Fusione

Tenuto conto del rapporto di cambio proposto, la Fusione produrrà una diluizione per gli azionisti di MIC, conseguente all'emissione delle nuove azioni, di ammontari percentuali poco significativi. Tale effetto diluitivo massimo si verificherà nel caso in cui nessun azionista di MIC eserciti il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del Codice Civile ed è calcolato assumendo che non si verifichino modifiche degli attuali assetti azionari di VEI Log e di MIC.

Nella tabella che segue, sulla base delle assunzioni di cui sopra, sono indicate le partecipazioni che sarebbero assunte in VEI Log dagli azionisti rilevanti di MIC a seguito della Fusione.

Nominativo	Numero azioni	Quota % sul capitale sociale
VEI Capital S.p.A.	17.586.115	83,284
Fondazione di Piacenza e Vigevano	1.600.000	7,577
Totale	19.186.115	90,862

8. Effetti della Fusione sui patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF

Non sono stati comunicati patti parasociali rilevanti aventi ad oggetto MIC.

9. Valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di fusione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del Codice Civile

Per effetto della fusione, agli azionisti di MIC che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto di fusione e ai suoi azionisti spetterà il diritto di recesso ex art. 2437-*quinquies* cod. civ., in quanto la fusione determina l'esclusione dalla quotazione delle azioni di MIC.

9.1 Indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo

Come anticipato, gli azionisti di MIC che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto di fusione saranno legittimati all'esercizio del diritto di recesso ex art. 2437-*quinquies* cod. civ..

Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è stato determinato - ai sensi dell'art. 2437-*ter* del cod. civ. - in Euro 4,00 per le azioni ordinarie, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea di MIC chiamata ad approvare la fusione (intervenuta in data 22 giugno 2017).

Il recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della fusione.

Le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti di MIC saranno descritte nei documenti a tempo debito predisposti e pubblicati a tal fine da MIC medesima.

10. Condizione al perfezionamento della fusione

Il perfezionamento della fusione è in ogni caso subordinato alla condizione che il numero delle azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso e non oggetto di acquisto, o di impegno irrevocabile di acquisto, da parte dei soci o di terzi, ai sensi dell'art. 2437-*quater* del cod. civ., non superi l'1% delle azioni emesse, salvo rinuncia da parte della Società.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

proposta

l'assemblea di MIC,

- *visto il progetto di fusione per incorporazione di Mid Industry Capital S.p.A. in VEI Log S.p.A.;*
- *esaminata la Relazione Illustrativa degli Amministratori al progetto di fusione sopra richiamato;*
- *preso atto delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, rappresentate dalla situazione finanziaria trimestrale di MIC al 31 marzo 2017, integrata e redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, e dalla situazione patrimoniale di VEI Log al 30 giugno 2017;*


- preso atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta da PKF Italia S.p.A., quale esperto unico nominato ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile dal Tribunale di Milano;
- preso atto dell'avvenuto tempestivo deposito della documentazione, ai sensi delle disposizioni vigenti;

delibera

- 1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Mid Industry Capital S.p.A. in VEI Log S.p.A. nei termini ed alle condizioni ivi previsti, e di prendere atto che in esito alla fusione la Società Incorporante adotterà il nuovo testo di statuto sociale, avente il medesimo oggetto sociale della Società Incorporanda e delibererà un aumento del capitale sociale a servizio della fusione per massimi nominali euro 21.101.125 mediante emissione di massime n. 21.101.125 nuove azioni senza indicazione del valore nominale, assoggettate al regime di dematerializzazione delle azioni, ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti TUF;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per (i) dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel progetto di fusione, oltre che nella presente deliberazione e quindi, senza limitazione alcuna, per stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, anche a mezzo di speciali procuratori, determinando in esso la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti consentiti dalla legge ed in conformità all'approvato progetto di fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo e rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni condizione, clausola, termine, modalità, nel rispetto e in adempimento del progetto di fusione; e (ii) provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione.

Milano, 25 luglio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Federica Mor)



Allegato "C" all'atto
in data 15-9-2017
n. 23715/14025 rep.

PKF

Revisione e organizzazione contabile

VEI LOG S.p.A.**MID Industry Capital S.p.A.****RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
AI SENSI DELL'ART. 2501 – SEXIES DEL CODICE CIVILE**

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
 AI SENSI DELL'ART. 2501 – SEXIES DEL CODICE CIVILE**

Agli Azionisti di VEI Log S.p.A.
 Agli Azionisti di MID Industry Capital S.p.A.

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

Su istanza di nomina sottoscritta congiuntamente da MID Industry Capital S.p.A. (nel seguito "MIC" o "Società Incorporanda") e VEI Log S.p.A. (nel seguito "VEI Log" o "Società Incorporante" e, insieme a MIC, le "Società"), con provvedimento datato 7 luglio 2017, il Tribunale di Milano ha designato PKF Italia S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere, ai sensi dell'art. 2501–sexies del Codice Civile, la relazione sulla congruità del rapporto di cambio tra le azioni della Società Incorporante e le azioni della Società Incorporanda (di seguito il "Rapporto di Cambio").

Per le finalità connesse allo svolgimento del nostro incarico, abbiamo ricevuto dal Consiglio di Amministrazione di MIC e dall'Amministratore Unico di VEI Log (di seguito, congiuntamente, gli "Amministratori") la seguente documentazione relativa alla prospettata fusione per incorporazione di MIC in VEI Log (nel seguito, anche la "Fusione"):

- (i) il progetto di fusione per incorporazione di MIC in VEI Log (di seguito il "Progetto di Fusione"), approvato dal Consiglio di Amministrazione di MIC e dall'Amministratore Unico in data 25 luglio 2017, corredato dalle relazioni degli Amministratori (di seguito le "Relazioni degli Amministratori" o anche solo le "Relazioni") che indicano, illustrano e giustificano, ai sensi dell'art. 2501–quinquies del Codice Civile, il Rapporto di Cambio delle azioni;
- (ii) il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di MIC approvato dalla Assemblea dei Soci in data 15 maggio 2017;
- (iii) la situazione patrimoniale-finanziaria di MIC al 31 marzo 2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2017 e la situazione patrimoniale di VEI Log al 30 giugno 2017 redatte ai sensi dell'art. 2501 – quater del Codice Civile e presentate nel CDA del 25 luglio 2017.

Il Progetto di Fusione sarà sottoposto all'approvazione delle Assemblee Straordinarie degli Azionisti delle Società fissate per il giorno 12 settembre 2017 in prima convocazione e per il giorno 13 settembre 2017 in seconda convocazione.

2. SINTESI DELL'OPERAZIONE

L'operazione ha per oggetto la Fusione per incorporazione di MIC in VEI Log.

VEI Log è una società per azioni di diritto italiano costituita il 19 giugno 2017; la stessa ha per oggetto l'attività di assunzione, detenzione, gestione e dismissione di partecipazioni, in altre società e/o enti costituiti o da costituire.

PKF

Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di VEI Log è pari a Euro 100.000,00, interamente versato, suddiviso in n. 100.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, interamente detenute dal socio di maggioranza di MIC, VEI Capital S.p.A. (di seguito VEI Capital).

MIC è una società per azioni che ha per oggetto l'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti, non nei confronti del pubblico, tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito, "TUIF").

Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di MIC è pari ad Euro 5.000.225,00, interamente versato, suddiviso in n. 4.220.225 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (82,868% possedute da VEI Capital S.p.A., 7,583% possedute da Fondazione di Piacenza e Vigevano e 9,549% di titolarità del mercato e di altri soci). Alla data del 31 dicembre 2016 la Società Incorporanda detiene n. 17.075 azioni proprie.

In data 25 luglio 2017 gli Amministratori di VEI Log e MIC hanno approvato il Progetto di Fusione e le Relazioni degli Amministratori, pervenendo alla determinazione del Rapporto di Cambio.

Gli Amministratori riferiscono che agli azionisti ordinari di MIC saranno assegnate n. 5 azioni ordinarie della Società Incorporante, di nuova emissione, per ogni n. 1 azione ordinaria della Società Incorporanda. Non sono previsti conguagli in danaro.

Gli Amministratori precisano che la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale per massimi nominali Euro 21.101.125, mediante emissione di massime n. 21.101.125 ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, in applicazione del Rapporto di Cambio. L'importo dell'aumento di capitale massimo di VEI Log al servizio del concambio è calcolato senza tenere conto delle azioni ordinarie MIC possedute da MIC stessa (i.e. azioni proprie) alla data del Progetto di Fusione, che saranno annullate senza concambio in sede di Fusione.

Il numero delle azioni e l'importo del capitale sopra indicati saranno soggetti a variazione, in funzione del numero di azioni proprie detenute da MIC nel giorno dell'atto di fusione, con la precisazione che l'importo del capitale sarà ridotto proporzionalmente per ciascuna azione propria detenuta a tale data.

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, le azioni ordinarie della Società Incorporanda, escluse come anticipato le azioni proprie, verranno dunque annullate e concambiate con azioni ordinarie della Società Incorporante.

La Società Incorporante assumerà il medesimo oggetto sociale di MIC e, pertanto, l'art. 4 dello statuto della Società Incorporante relativo all'oggetto sociale sarà modificato in modo da renderlo identico a quello della Società Incorporanda.

La Fusione determina l'esclusione dalla quotazione delle azioni di MIC.

Nell'ambito delle Relazioni, gli Amministratori indicano le seguenti motivazioni alla base di tale scelta:

- (i) il risparmio di costi derivante dalla revoca della quotazione delle azioni di MIC, non più giustificata alla luce dell'attività della stessa società;
- (ii) la scarsa liquidità dei titoli di MIC sul mercato, tale da non attribuire concreti benefici agli azionisti e, pertanto, da non giustificare la permanenza in quotazione delle azioni della Società Incorporanda medesima;

- (iii) la complicazione organizzativa, le procedure e le formalità previste dalla normativa vigente per le società quotate, indipendentemente dalle attività e dalla dimensione operativa.

Pertanto, gli Amministratori sostengono che la semplificazione organizzativa e il minor livello di *compliance* richiesto alle società non quotate consentirà a MIC di liberare risorse da dedicare al controllo e alla valorizzazione delle partecipazioni detenute.

Trattandosi di un'operazione con parti correlate, dal momento che VEI Log è interamente controllata da VEI Capital, la quale controlla anche MIC, il Consiglio di Amministrazione di MIC riferisce di avere coinvolto sin da subito nelle proprie valutazioni il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di MIC medesima (il "Comitato OPC"). In data 25 luglio 2017, il Comitato OPC ha espresso parere favorevole in merito alla convenienza economica e alla correttezza, anche sostanziale, delle condizioni dell'operazione di Fusione..

Per effetto della Fusione, agli azionisti di MIC che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto di fusione spetterà il diritto di recesso *ex art. 2437-quinquies* del Codice Civile, in quanto la Fusione determina l'esclusione dalla quotazione delle azioni di MIC.

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso è stato determinato dagli Amministratori di MIC, ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile, in Euro 4,00, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea di MIC chiamata ad approvare la Fusione (intervenuta in data 22 giugno 2017).

Il recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

La Fusione produrrà effetti civilistici, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile, a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, ovvero alla data successiva indicata nell'atto medesimo. Le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante dalla data di efficacia. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione.

3. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

Al fine di fornire agli azionisti di VEI Log e di MIC idonee informazioni sul Rapporto di Cambio, la presente relazione indica i metodi seguiti dagli Amministratori delle Società per la sua determinazione e le difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate. Essa contiene inoltre le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle specifiche circostanze, di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori delle Società non abbiamo effettuato una valutazione economica di VEI Log e di MIC.

Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli Amministratori delle Società.

4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro incarico abbiamo ottenuto direttamente dalle Società i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie.

Abbiamo analizzato la documentazione ricevuta, ed in particolare:



- (i) il Progetto di Fusione e le Relazioni degli Amministratori di VEI Log e di MIC, approvati rispettivamente dall'Amministratore Unico e dal Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 2017;
- (ii) il documento "*Fusione di MID Industry Capital in VEI Log: presentazione a supporto della determinazione del valore di concambio*", presentato in occasione del Consiglio di Amministrazione di MIC del 25 luglio 2017;
- (iii) i dettagli di calcolo, i dati e le informazioni ottenuti dagli Amministratori e da questi utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio;
- (iv) i verbali del Consiglio di Amministrazione di MIC in data 22 giugno 2017 e 25 luglio 2017 e la determina dell'Amministratore Unico di VEI Log in data 25 luglio 2017;
- (v) atto costitutivo e Statuto di VEI Log del 19 giugno 2017 (statuto vigente e post Fusione)
- (vi) atto costitutivo e Statuto di MIC;
- (vii) media aritmetica del prezzo di chiusura del titolo MIC in vari orizzonti temporali;
- (viii) il bilancio di MIC relativo all'esercizio al 31 dicembre 2016, completo del verbale di approvazione dell'Assemblea, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., nonché il bilancio consolidato del Gruppo alla stessa data;
- (ix) il bilancio al 31 dicembre 2016 di Mar-Ter Spedizioni S.p.A., corredato dal verbale di approvazione dell'Assemblea, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., nonché il bilancio consolidato del Gruppo Mar-Ter Spedizioni S.p.A. alla stessa data;
- (x) il bilancio al 31 dicembre 2016 di Neri S.r.l., corredato dal verbale di approvazione dell'Assemblea, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- (xi) il bilancio al 31 dicembre 2016 di Res Immobiliare S.p.A. corredato dal verbale di approvazione dell'Assemblea e dalla relazione del Collegio Sindacale;
- (xii) il bilancio al 31 dicembre 2016 della Top Ship Liaison S.r.l. ("TSL") corredato dal verbale di approvazione dell'Assemblea;
- (xiii) il *business plan* del Gruppo Mar-Ter - Neri riferito al periodo 2017-2020 (il "*Business Plan*");
- (xiv) la documentazione e le informazioni rese disponibili dal revisore legale di MIC, Mar-Ter e Neri e riferite all'attività di revisione svolta sui bilanci al 31 dicembre 2016;
- (xv) il Resoconto Intermedio di Gestione di MIC al 31 marzo 2017;
- (xvi) la "*Relazione e Situazione Patrimoniale Economica al 30/06/2017*" di VEI Log;
- (xvii) il bilancio di verifica al 30 giugno 2017 di VEI Log ed estratto conto bancario alla stessa data;
- (xviii) la procedura per le operazioni con parti correlate di MIC;
- (xix) il "*Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate*", con allegato il parere del Comitato OPC di MIC;
- (xx) i comunicati stampa di MIC relativi all'operazione;
- (xxi) la richiesta di *Waiver* e lettera di consenso delle banche finanziatrici di MIC;
- (xxii) le ulteriori informazioni contabili, extracontabili e gestionali ritenute necessarie per l'espletamento del nostro incarico.

Le Società partecipanti alla Fusione, ai fini della predisposizione della relazione ai sensi dell'art. 2501-*sexies* del Codice Civile, hanno messo anticipatamente a nostra disposizione la documentazione di cui sopra, anche in versione di bozza, ed in particolare i documenti e le risultanze concernenti la determinazione del Rapporto di Cambio.

Abbiamo infine ottenuto dagli Amministratori delle Società attestazione che, per quanto a loro conoscenza, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, né si sono

verificati eventi tali da modificare le valutazioni espresse dagli Amministratori delle Società per la determinazione del Rapporto di Cambio.

5. METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

5.1 Premessa

Gli Amministratori di VEI Log e di MIC riferiscono di essere giunti alla determinazione del Rapporto di Cambio sulla base di un'analisi, condotta utilizzando diversi criteri di valutazione, volta a valorizzare il capitale economico delle Società e, sulla base del valore unitario per azione di MIC e di VEI Log, calcolare un rapporto di proporzionalità tra il numero delle azioni di MIC detenute dai soci di MIC alla data di efficacia della Fusione e il numero delle azioni di nuova emissione di VEI Log destinate ad essere assegnate in concambio ai soci di MIC.

In questo contesto, l'obiettivo che gli Amministratori riferiscono di avere perseguito è quello di definire valori confrontabili, in relazione alla redditività, alla struttura del capitale e alle dinamiche finanziarie, delle Società, su base *stand-alone*, al fine di giungere alla fissazione di un intervallo di congruità ragionevole.

A titolo di premessa, occorre rilevare che VEI Log è una società costituita il 19 giugno 2017 con Patrimonio Netto di Euro 100.000 e n. 100.000 azioni interamente detenute dal socio di maggioranza di MIC, VEI Capital. Gli Amministratori affermano che, ai fini della determinazione del valore ai fini del concambio, il valore del capitale della Società Incorporante è stato considerato pari al proprio capitale sociale (Euro 100.000), con un valore per azione pari pertanto a Euro 1,00.

Con riferimento invece alla valutazione di MIC, gli Amministratori evidenziano di avere preso a riferimento i 4 principali elementi che compongono la consistenza patrimoniale netta di MIC, ovvero:

- 1) la partecipazione detenuta da MIC in Mar-Ter;
- 2) il finanziamento soci di MIC in Mar-Ter;
- 3) il c.d. Sconto Holding, che identifica il sostanziale squilibrio finanziario che MIC, per la sua natura di *holding*, deve sostenere;
- 4) le Altre Attività Nette dello Stato Patrimoniale, rappresentate prevalentemente dalla cassa netta e dal valore dell'*Escrow account*.

Ad eccezione delle Altre Attività Nette, considerate a valori contabili ove applicabile, le altre componenti sono state determinate dagli Amministratori, esplicitamente o implicitamente, attraverso l'utilizzo di 3 differenti metodologie valutative comunemente utilizzate, e più precisamente il metodo del *Discounted Cash Flow* ("DCF"), il metodo della capitalizzazione media di mercato ed il metodo dei Multipli di Mercato delle società comparabili.

Ai fini di controllo, gli Amministratori hanno altresì confrontato le risultanze degli esercizi valutativi sopra richiamati con i valori medi patrimoniali delle principali *holding* quotate italiane, finanziarie e industriali.

Nelle Relazioni si legge inoltre che, per la sua stessa natura, il lavoro di valutazione non è rappresentativo di pura applicazione di metodi e formule, ma il risultato di un complesso processo di analisi e stima che in molti casi ha coinvolto elementi di soggettività. Non è pertanto stato determinato un singolo valore indiscutibile bensì un ambito di ragionevolezza.

mf

5.2. Metodo del “*Discounted Cash Flow*” - DCF utilizzato per la valutazione di MIC

Gli Amministratori riferiscono che il metodo del *Discounted Cash Flow* determina il valore di un'azienda in misura pari al valore attuale dei flussi di cassa che l'azienda stessa dovrebbe generare in futuro. Tale metodo apprezza quindi la capacità dell'azienda di generare flussi di cassa e quindi valore anche per gli azionisti, alla luce delle prospettive di sviluppo nel breve e nel lungo termine.

Il metodo DCF fornisce una stima del valore d'azienda quale somma dei flussi di cassa operativi futuri, attualizzati al costo medio ponderato del capitale proprio e di terzi. L'analisi si fonda quindi sull'ipotesi che le aziende raggiungano i risultati delle proiezioni in base a ciascun piano aziendale.

A tal fine, per la determinazione dei flussi di cassa sono stati utilizzati i dati rinvenuti dal *Business Plan* per il periodo 2017-2020 di Mar-Ter e delle sue partecipate approvato dai rispettivi consigli di amministrazione. Il flusso di cassa “perpetuo” è stato determinato sulla base del dato previsionale 2020.

Nelle Relazioni viene sottolineato che i flussi futuri nel periodo esplicito del piano e il flusso perpetuo sono stati scontati al costo del capitale. Il tasso di sconto dei flussi di cassa utilizzato dagli Amministratori è pari al costo del capitale di rischio dell'investimento impiegato per la valorizzazione di Mar-ter *stand alone* che, nell'esercizio di *impairment test* sul bilancio 2016, è stato stimato in misura pari al 9%, tenendo in considerazione il valore mediano del rischio sistemico di un *panel* di società quotate comparabili.

Dalle Relazioni emerge inoltre che lo Sconto Holding è stato determinato applicando i medesimi parametri a una stima dei flussi netti di assorbimento di cassa della Società Incorporanda calcolati sulla base dell'attuale struttura di costo, ordinaria e straordinaria, e dei possibili benefici rinvenuti dal *delisting* di MIC.

Alla stima del valore della partecipazione detenuta da MIC in Mar-Ter è stato dunque sommato dagli Amministratori: (i) il valore del finanziamento soci di MIC in Mar-ter; (ii) le Altre Attività Nette dello Stato Patrimoniale; (iii) il valore dello Sconto Holding determinato secondo la metodologia precedentemente descritta.

I risultati così ottenuti sono stati sottoposti dagli Amministratori ad opportune *sensivities* sui principali parametri valutativi. In particolare, è stato analizzato più dettagliatamente il valore per azione di MIC al variare del WACC tra l'8% e il 10%: i relativi risultati hanno così determinato gli estremi minimo e massimo del *range* di concambio indicati al successivo par. 6.1.

5.3 Metodo della capitalizzazione media di mercato utilizzato per la valutazione di MIC

Gli Amministratori riferiscono che il metodo della capitalizzazione di mercato prende in considerazione i prezzi di borsa delle azioni della società *target* per un determinato periodo di tempo in maniera da poter determinare, partendo dal *price per share*, la capitalizzazione e conseguentemente il valore complessivo dell'azienda.

Gli Amministratori sottolineano di avere rilevato al 22 giugno 2017 (data dell'annuncio al mercato dell'operazione) le quotazioni medie del titolo MIC per i seguenti intervalli:

1. media dei valori azionari di chiusura degli ultimi 6 mesi del titolo MIC alla borsa valori di Milano (segmento MIV professionale) - Euro 4,00 per azione;

mf
Milano

2. media dei valori azionari di chiusura del titolo MIC alla borsa valori di Milano dal 24 febbraio 2016 (data del passaggio dal segmento retail a quello professionale) alla data di rilevamento - Euro 4,28 per azione;
3. media dei valori azionari di chiusura del titolo MIC alla borsa valori di Milano degli ultimi 6 mesi di contrattazione nel segmento MIV retail – Euro 4,77 per azione.

Secondo gli Amministratori, tali valori, esprimendo direttamente una valutazione netta dell'*equity* di MIC, incorporano implicitamente la valorizzazione di tutte le sue componenti (i.e. partecipazioni, crediti, altri attivi netti e sconti holding).

Gli Amministratori affermano dunque di avere stimato il valore del concambio azionario derivante dalla fusione tra MIC e VEI Log utilizzando le medie individuate nei diversi orizzonti temporali di andamento dei corsi azionari.

5.4 Metodo dei multipli di mercato utilizzato per la valutazione di MIC

Secondo quanto riferito nelle Relazioni, il metodo di multipli di mercato si basa sull'ipotesi che aziende quotate comparabili a MIC, in termini di posizionamento di mercato, dimensioni, strutture di capitale e aspettative di crescita, possano esprimere coefficienti (come ad esempio EV/EBITDA) utilizzabili per valorizzare la stessa azienda target.

Gli Amministratori nelle loro Relazioni riferiscono di avere, a tal fine, individuato aziende attive nella gestione di porti e terminali marittimi con specializzazione in servizi di movimentazione, stoccaggio e logistica. Il *panel* di *peers* corrisponde al medesimo gruppo utilizzato per le valutazioni dei parametri alla base della determinazione del tasso di sconto utilizzato nella predetta metodologia del DCF.

Gli Amministratori segnalano di avere considerato il multiplo EV/EBITDA, vale a dire quello maggiormente utilizzato dal mercato, in quanto può essere considerato una *proxy* del *cash flow* operativo (ante capex) e non risente in maniera evidente delle diverse politiche contabili.

I valori finali di EV/EBITDA sono stati poi scontati per tenere conto della differenza di liquidità, di dimensione e di marginalità dei *peers* rispetto al gruppo MIC/Mar-Ter. E' stato poi applicato uno sconto tra il 10% e il 20% anche considerando il premio derivante dalla quota di maggioranza.

Nelle Relazioni è infine riportato che, per poter stimare in maniera coerente l'*equity value* di MIC, i principali indicatori consolidati (EBITDA e Posizione Finanziaria Netta) sono stati opportunamente pro-formati/rettificati per tenere conto di possibili fattori distorsivi della comparazione (normalizzazione di costi non ricorrenti, operazioni straordinarie, opportunità di *delisting*).

Gli Amministratori hanno quindi rettificato il valore economico così ottenuto per effetto del valore delle Altre Attività Nette di MIC, eccedenti il valore della cassa già considerato nel computo della Posizione Finanziaria Netta consolidata, considerati come *surplus asset*.

5.5 Metodo di controllo utilizzato per la valutazione di MIC: rapporto tra *market capitalization* e patrimonio netto

Gli Amministratori hanno altresì proceduto, con finalità di controllo, a calcolare il rapporto tra il valore della *market capitalization* e del patrimonio netto delle *holding* di partecipazioni quotate italiane. Questo metodo di mercato è stato utilizzato dagli Amministratori per confrontare i risultati del *panel* individuato con il medesimo rapporto espresso da MIC.

Pertanto sono state individuate dagli Amministratori, attraverso la piattaforma Bloomberg, *holding* di partecipazioni italiane quotate alla borsa di Milano e sono stati selezionati 25 *peers* che a loro volta sono stati suddivisi in due gruppi, "*Holding o Private Equity Finanziari*" e "*Holding o Fondi Industriali*". Sono stati calcolati i singoli rapporti tra *market capitalization* e patrimonio netto, la mediana totale e la mediana dei

due sotto-gruppi inserendo MIC in entrambi per non creare incoerenze. Per individuare i valori di controllo del concambio finale, gli Amministratori hanno quindi proceduto a moltiplicare il valore azionario a libro di MIC, pari a Euro 8 per azione, per le 3 mediane identificate.

6. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori non evidenziano specifiche difficoltà incontrate nell'applicazione della metodologia di valutazione prescelte e nella determinazione del Rapporto di Cambio.

7. RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAGLI AMMINISTRATORI

7.1 Determinazione del valore unitario delle azioni MIC

Sulla base dei criteri indicati ai precedenti punti 5.2, 5.3 e 5.4, per ogni metodologia valutativa gli Amministratori riferiscono di avere eseguito degli esercizi di *sensitivity* sulle principali variabili e assunzioni che hanno portato a determinare un *range* di valori variabili tra due estremi e un valore mediano.

La sintesi dei risultati ottenuti con le tre metodologie descritte è la seguente:

Metodo	Minimo	Mediano	Massimo
DCF	4,77	5,93	7,41
Capitalizzazione media di mercato	4,00	4,28	4,77
Multipli di mercato	4,09	4,75	5,41

Dopo aver verificato che gli intervalli di valore ottenuti, in rapporto al patrimonio netto contabile della Società Incorporanda, fossero sostanzialmente coerenti anche con il rapporto Price/Book Value delle principali *holding* industriali e finanziarie italiane (cfr. *supra*, par. 5.5.), gli Amministratori hanno deciso di attribuire all'azione di MIC un valore pari alla media dei valori mediani risultanti da ciascuna delle predette metodologie, e dunque pari a Euro 5.

7.2 Determinazione del Rapporto di Cambio

Sulla base delle metodologie descritte, in data 25 luglio 2017 l'Amministratore Unico di VEI Log e il Consiglio di Amministrazione di MIC hanno approvato il seguente Rapporto di Cambio tra le azioni di VEI Log e MIC:

**n. 5 azioni di VEI Log di nuova emissione
per ogni azione di MIC.**

Non sono previsti conguagli in denaro.

8. LAVORO SVOLTO

Con riferimento alle procedure svolte in relazione alla documentazione utilizzata, abbiamo:

- effettuato colloqui con le Direzioni delle Società e con la società di revisione di MIC, al fine di comprendere i principi contabili utilizzati nella predisposizione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 ed i fatti salienti concernenti la redazione

dello stesso. Il sopradescritto lavoro è stato svolto nella misura necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico conferitoci, indicate nel precedente paragrafo 1;

- ottenuto informazioni da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. circa l'attività di revisione contabile da questa svolta sui bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 di MIC;
- svolto una lettura critica:
 - i) del Progetto di Fusione, al fine di verificare la struttura generale della Fusione;
 - ii) delle Relazioni e, in particolare, dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori al fine di riscontrarne l'adeguatezza, nelle circostanze, sotto il profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà;
- discusso con la Direzione di MIC, ferme restando le incertezze e i limiti connessi ad ogni tipo di elaborazione previsionale, i criteri utilizzati per la redazione del *Business Plan*;
- discusso con la Direzione della Società Incorporanda il procedimento utilizzato per la stima del capitale economico di MIC determinato dagli Amministratori mediante l'applicazione dei metodi del DCF, della capitalizzazione media di mercato e dei multipli di mercato;
- preso visione del provvedimento del Tribunale di Milano di nomina di PKF Italia S.p.A. in qualità di esperto comune ai sensi dell'art. 2501 - *sexies* del Codice Civile;
- esaminato i verbali dei Consigli di Amministrazione di VEI Log e di MIC relativi all'operazione;
- esaminato, per le sole finalità di cui al presente lavoro, gli statuti di VEI Log e di MIC, nonché lo statuto post-Fusione;
- svolto un esame critico dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori, raccogliendo elementi utili per accertare che tali metodi fossero tecnicamente idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare il Rapporto di Cambio;
- verificato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni addotte dagli Amministratori in ordine ai metodi valutativi adottati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio;
- esaminate criticamente le analisi di sensitività nell'ambito dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la stima del valore di MIC, al fine di analizzare quanto il Rapporto di Cambio sia influenzabile da variazioni nelle ipotesi e nei parametri ritenuti significativi;
- verificato la coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento e alla documentazione utilizzata, descritta nel precedente paragrafo 4;
- verificato la correttezza aritmetica del calcolo del Rapporto di Cambio;
- esaminato i comunicati stampa resi al mercato da MIC nell'ambito della Fusione;
- raccolto, attraverso colloqui con le Direzioni delle Società, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo la data di riferimento delle situazioni patrimoniali al 31

dicembre 2016, in ordine a eventuali fatti o circostanze che possano avere un effetto significativo sui dati e sulle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, nonché sulla determinazione del Rapporto di Cambio;

- ricevuto formale attestazione dei legali rappresentanti delle Società sugli elementi di valutazione messi a disposizione e sul fatto che, per quanto a loro conoscenza, alla data del nostro parere, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati di riferimento dell'operazione e agli altri elementi presi in considerazione, tali da influenzare il Rapporto di Cambio.


9. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Per un migliore apprezzamento dei valori emersi, si precisa preliminarmente che la finalità principale del procedimento decisionale degli Amministratori consiste in una stima dei valori relativi delle singole Società ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio. Nelle valutazioni per operazioni di fusione, infatti, e per quanto applicabile nelle specifiche circostanze, la finalità ultima non è tanto la determinazione dei valori assoluti del capitale economico delle società interessate, quanto piuttosto l'individuazione di valori confrontabili in sede di determinazione del rapporto di cambio. Per tale ragione, le valutazioni per operazioni di fusione hanno significato nel loro profilo relativo e non possono essere assunte per finalità diverse.

Gli Amministratori nelle rispettive Relazioni illustrano l'operazione di Fusione e descrivono sinteticamente le scelte metodologiche dagli stessi effettuate ed il processo logico seguito ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio.

Tanto premesso, esprimiamo le nostre considerazioni sull'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio, nonché sulla loro corretta applicazione.

- L'approccio metodologico complessivamente adottato dagli Amministratori risulta in linea con la prassi valutativa e la tecnica professionale prevalente. La valutazione del capitale economico di VEI Log e di MIC è stata effettuata dagli Amministratori per le finalità specifiche dell'operazione in esame, utilizzando metodi comunemente accettati e largamente condivisi dalla prassi professionale.
- Nell'applicazione delle metodologie valutative prescelte, gli Amministratori hanno opportunamente considerato le caratteristiche ed i limiti impliciti in ciascuna di esse, sulla base della tecnica valutativa professionale, nazionale ed internazionale, normalmente seguita.
- Le valutazioni sono state svolte dagli Amministratori su base *stand alone*, vale a dire a prescindere da considerazioni inerenti agli effetti e alle sinergie che la Fusione potrebbe avere in futuro sull'entità risultante dall'operazione. Tale scelta risulta ragionevole ed appare in linea con l'orientamento consolidato della migliore dottrina aziendalistica e con la prassi costante di tale tipologia di operazioni.
- VEI Log, società appena costituita da VEI Capital, è stata valutata dagli Amministratori sulla base del suo capitale e patrimonio netto, pari a Euro 100.000. Il ricorso al metodo patrimoniale appare idoneo ad esprimere il valore economico di aziende prive di attività produttive quale è VEI Log, in quanto la Società Incorporante si caratterizza per l'assenza di *business* aziendale. Alla luce di tali

considerazioni, tale scelta appare nelle circostanze ragionevole e risulta confermata anche dalla prassi riscontrabile sul mercato in operazioni similari.

- MIC è stata valutata ricorrendo a una pluralità di metodi, secondo un approccio ampiamente condiviso nella prassi in quanto consente di sottoporre a verifica i valori relativi stimati per ogni società. In particolare, l'adozione da parte degli Amministratori di una pluralità di metodologie ha consentito loro di conseguire una considerevole copertura di analisi, che ha portato all'individuazione di *range* di rapporti di cambio.
- I metodi adottati dagli Amministratori per la valutazione di MIC sono comunemente accettati ed utilizzati, sia a livello nazionale che internazionale. Nell'applicazione delle metodologie valutarie prescelte, gli Amministratori hanno opportunamente considerato le caratteristiche ed i limiti impliciti in ciascuna di esse, sulla base della tecnica valutativa professionale, nazionale ed internazionale, normalmente seguita.
- Come sinteticamente riportato al par. 5 che precede, la Società Incorporata è stata valutata dagli Amministratori ricorrendo a tre metodi, il *Discounted Cash Flow* (DCF), il metodo della capitalizzazione media di mercato e il metodo dei moltiplicatori di mercato, ai quali è stata attribuita eguale rilevanza, secondo un approccio che appare ragionevole. Inoltre, per verificare il risultato degli esercizi valutativi sull'*equity* di MIC e con finalità di controllo, gli Amministratori hanno proceduto a calcolare il rapporto tra il valore della *market capitalization* e del patrimonio netto delle *holding* di partecipazioni quotate italiane. Le metodologie di tipo finanziario e di mercato cui gli Amministratori hanno fatto ricorso risultano, ad oggi, quelle più diffusamente applicate in considerazione della solidità e coerenza dei principi teorici di base. A tale proposito, nelle Relazioni degli Amministratori non viene analiticamente descritto il procedimento valutativo svolto dagli Amministratori e le motivazioni sottostanti le scelte effettuate per l'individuazione dei differenti parametri. Tali elementi e dettagli sono stati comunque messi a nostra disposizione, com'è prassi, dagli Amministratori nella documentazione complessivamente da noi richiesta e utilizzata nel corso dello svolgimento del lavoro, indicata al precedente paragrafo 4. Le scelte effettuate dagli Amministratori al riguardo, ancorché non esplicitate, come sarebbe stato più opportuno, all'interno delle rispettive Relazioni, risultano ragionevoli e non arbitrarie.
- Il metodo DCF utilizzato per la valutazione di MIC risulta di ampio utilizzo nella prassi aziendalistica internazionale e rientra tra i metodi finanziari, che consentono di apprezzare il valore di una società sulla base della sua capacità di generazione di flussi di cassa alla luce dei piani di sviluppo e delle caratteristiche intrinseche della stessa. La scelta di utilizzare, quale metodo finanziario, il metodo del DCF è nella fattispecie ragionevole, in quanto consente di valorizzare i flussi monetari netti della gestione caratteristica, al fine di esprimere il valore dell'azienda in relazione ai flussi monetari generati prevalentemente dalle scelte gestionali. Gli Amministratori delle Società hanno sviluppato, quale analisi di sensitività volte a verificare eventuali variazioni dei valori ottenuti attraverso la metodologia DCF ed individuare un *range* di valorizzazione di MIC, scenari alternativi attraverso l'incremento (10%) e il decremento (8%) di un punto percentuale del WACC base utilizzato per lo sviluppo del metodo (9%). Anche sotto tale profilo, l'approccio metodologico adottato dagli Amministratori appare ragionevole e non arbitrario.
- Tenuto conto della natura dell'attività svolta da MIC, è stato applicato un cosiddetto "*holding discount*" o "*sconto holding*", definito sulla base dell'attualizzazione dei flussi netti di assorbimento di cassa della Società Incorporanda calcolati sulla base dell'attuale struttura di costo. Tale passaggio valutativo, i cui dettagli di calcolo non

mf

sono peraltro esplicitati nell'ambito delle Relazioni, risulta comunemente applicato nella prassi ed è coerente con le indicazioni della dottrina nel caso di *holding* di partecipazioni. Le verifiche da noi svolte sulla base della documentazione messa a nostra disposizione, di cui al precedente paragrafo 4, confermano altresì la ragionevolezza e non arbitrarietà delle modalità di calcolo dell'*holding discount* da parte degli Amministratori.

- Il riferimento alla metodologia della capitalizzazione di Borsa individuato dagli Amministratori è comunemente accettato ed utilizzato sia a livello nazionale che internazionale ed è in linea con il costante comportamento della prassi professionale, trattandosi di società con azioni quotate in mercati regolamentati quale è MIC. In effetti il criterio delle quotazioni di borsa, che determina il valore di una società sulla base della capitalizzazione dei relativi titoli negoziati sui mercati regolamentati, rappresenta un parametro normalmente utilizzato per la valutazione di società quotate e comunemente accettato sia a livello nazionale che internazionale. Nell'applicazione nel caso di specie del metodo di borsa sono stati utilizzati dagli Amministratori valori rilevati su intervalli temporali di diversa ampiezza.
- In particolare, gli Amministratori hanno preso in considerazione le medie dei prezzi di borsa del titolo MIC rilevate nei 6 mesi anteriori al 22 giugno 2017, data dell'annuncio al mercato dell'operazione, e al 24 febbraio 2016, data del passaggio di MIC dal segmento *retail* al segmento professionale del mercato MIV. Tali valori, rispettivamente pari a Euro 4,00 e a Euro 4,77, sono stati utilizzati quali estremi minimo e massimo del *range* individuato attraverso la metodologia in oggetto. Gli Amministratori hanno quindi calcolato anche la media dei prezzi di borsa rilevati nell'ampio arco temporale, di circa 16 mesi, intercorrente tra il passaggio di MIC al segmento professionale del mercato MIV (24 febbraio 2016) e l'annuncio al mercato della Fusione (22 giugno 2017), pari a Euro 4,28. Tale ultimo valore, mediano rispetto agli estremi del *range* come sopra individuati, è stato quindi utilizzato per calcolare la media delle risultanze delle metodologie principali ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio. Tenuto conto delle specifiche caratteristiche del titolo MIC, in particolare del ridotto flottante e dei limitati volumi di contrattazione, la scelta degli Amministratori di individuare medie temporali senz'altro ampie, in quanto ritenute idonee ad assorbire significative variazioni di prezzo del titolo nel breve periodo, appare nelle circostanze ragionevole e non arbitraria.
- La metodologia dei multipli di mercato deriva il valore di una società dalla valutazione attribuita dal mercato ad altre società aventi caratteristiche comparabili, determinando il rapporto tra il valore borsistico di società comparabili e talune grandezze finanziarie e applicando successivamente i multipli così determinati alle corrispondenti grandezze finanziarie della società oggetto di valutazione al fine di determinarne il valore. Il riferimento a tale metodologia, individuato dagli Amministratori per la valutazione di MIC, è comunemente accettato ed utilizzato sia a livello nazionale che internazionale ed è in linea con il costante comportamento della prassi professionale. Gli Amministratori hanno ritenuto di utilizzare il multiplo EV/EBITDA, in quanto ritenuto maggiormente significativo per la sua capacità di rappresentare una *proxy* del *cash flow* operativo. Le scelte metodologiche effettuate dagli Amministratori nello sviluppo ed applicazione di tale metodo valutativo, nonché nell'applicazione di sconti ai valori finali per tenere conto delle peculiarità del gruppo MIC/MarTer rispetto ai *comparables*, sulla base della documentazione di dettaglio fornitaci dalle Società, appaiono ragionevoli ed in linea con la migliore dottrina.

- Le analisi di sensitività da noi elaborate per valutare l'impatto di variazioni nelle differenti ipotesi valutative e nei parametri assunti nell'ambito delle metodologie adottate dagli Amministratori, nonché l'analisi dell'accuratezza, anche matematica, della loro applicazione, confermano la ragionevolezza e non arbitrarietà dei risultati raggiunti dagli Amministratori stessi.
- Il valore unitario dell'azione MIC è stato determinato in Euro 5, quale valore medio dei valori mediani individuati dagli Amministratori attraverso l'applicazione delle tre metodologie principali (rispettivamente Euro 5,93, Euro 4,28 e Euro 4,75). Detto valore risulta ricompreso nei *range* di valori rivenienti dalla metodologia DCF e dei multipli di mercato, nonché si colloca all'interno del *range* emergente dall'applicazione della metodologia di controllo. Il valore unitario di Euro 5 dell'azione MIC risulta viceversa collocarsi al di sopra dell'estremo superiore del *range* riveniente dall'applicazione dell'ulteriore metodologia principale della capitalizzazione media di borsa (Euro 4,00 – 4,77). La scelta degli Amministratori di posizionarsi comunque al di sopra di tale ultimo intervallo appare ragionevole, nelle specifiche circostanze, tenuto conto delle caratteristiche del titolo MIC più sopra commentate, oltre che in linea di principio più favorevole per la posizione degli azionisti di minoranza della Società Incorporanda.

10. LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE ED EVENTUALI ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

- (i) In merito alle principali limitazioni e criticità incontrate relativamente ai metodi valutativi utilizzati, si segnala quanto segue.
- Le valutazioni effettuate dagli Amministratori attraverso l'applicazione della metodologia DCF si fondano su previsioni economico-patrimoniali desunte dai *Business Plan*, peraltro, come ricordato dagli Amministratori, con un orizzonte temporale limitato al periodo 2017-2020. Deve essere sottolineato che i dati prospettici e le ipotesi utilizzate dagli Amministratori ai fini delle loro elaborazioni contengono, per loro natura, elementi di incertezza e sono soggetti a variazioni, anche significative, in caso di cambiamenti del contesto di mercato e dello scenario macroeconomico. Va inoltre tenuto presente che, a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento, sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, lo scostamento fra i valori consuntivi ed i dati previsionali potrebbe essere significativo, anche qualora si manifestassero effettivamente gli eventi previsti nell'ambito delle assunzioni utilizzate.
 - Le valutazioni basate su metodi che utilizzano parametri di mercato, come i metodi delle quotazioni di borsa e dei moltiplicatori di mercato, sono soggette all'andamento proprio dei mercati finanziari. In particolare, l'andamento dei mercati finanziari e delle borse, sia italiani che internazionali, ha recentemente evidenziato una tendenza a presentare oscillazioni rilevanti soprattutto in relazione all'incertezza del quadro economico generale. Ad influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative in un senso o nell'altro, del tutto slegate dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole società. L'applicazione dei metodi di mercato può individuare, pertanto, valori tra loro differenti, in misura più o meno significativa, a seconda del momento in cui si effettui la valutazione.

mp


- (ii) Si richiama, inoltre, l'attenzione sui seguenti aspetti.
- Gli Amministratori riferiscono che la Fusione costituisce per MIC un'operazione di maggiore rilevanza con parti correlate ai sensi del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 ("Regolamento OPC") e della procedura OPC implementata dalla Società Incorporanda. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di MIC ha approvato il Progetto di Fusione previo motivato parere favorevole del Comitato OPC di MIC, datato 25 luglio 2017, in merito alla convenienza economica e alla correttezza, anche sostanziale, delle condizioni dell'operazione di Fusione. Sempre in data 25 luglio 2017, MIC ha provveduto a pubblicare il relativo "*Documento Informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate*" redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC, comprensivo del parere del Comitato OPC, richiamato al precedente paragrafo 4. Esulano ovviamente dall'oggetto della nostra attività e del nostro parere le considerazioni in ordine al relativo procedimento nonché alle determinazioni degli Amministratori con riferimento all'interesse di MIC all'effettuazione dell'operazione, oltre che alla convenienza e alla correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni, previste dal Regolamento OPC.
 - Esula inoltre dall'oggetto della nostra attività anche ogni considerazione in ordine alle determinazioni degli Amministratori circa la struttura dell'operazione, i relativi adempimenti, la tempistica, l'avvio e l'esecuzione dell'operazione stessa.
 - Dalle Relazioni emerge che il valore per azione di MIC individuato ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, pari a Euro 5,00, diverge dal valore per azione della medesima MIC determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, pari a Euro 4,00, così come descritto nelle Relazioni medesime. Il valore di liquidazione delle azioni ai fini dell'esercizio del diritto di recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione di MIC ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea di MIC chiamata ad approvare la Fusione.
 - Il perfezionamento dell'operazione di Fusione è in ogni caso subordinato alla condizione che il numero delle azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso e non oggetto di acquisto, o di impegno irrevocabile di acquisto, da parte dei soci o di terzi, ai sensi dell'art. 2437-*quater* del Codice Civile, non superi l'1% delle azioni emesse, salvo rinuncia da parte di MIC.
 - L'operazione di Fusione oggetto del presente parere è finalizzata, come rilevato dagli Amministratori nelle loro Relazioni, al *delisting* di MIC attraverso l'incorporazione della stessa in una società di nuova costituzione il cui capitale è interamente detenuto dallo stesso socio di controllo di MIC. In questo contesto, la struttura dell'operazione e la significativa differenza tra il valore della Società Incorporanda e quello della Società Incorporante sono tali da rendere in concreto comunque minimale l'effetto diluitivo per gli azionisti di minoranza di MIC, con sostanziale continuità degli attuali assetti azionari di MIC in VEI Log post Fusione, come evidenziato dagli Amministratori al par. 7 delle rispettive Relazioni.

11. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, così come illustrate nella presente relazione, fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 10, riteniamo che i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori di VEI Log S.p.A. e di Mid Industry Capital S.p.A. siano adeguati, in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio individuato nel Progetto di Fusione pari a n. 5 azioni di VEI Log S.p.A. di nuova emissione per ogni azione di Mid Industry Capital S.p.A..

Milano, 28 luglio 2017

PKF Italia S.p.A.



Michele Riva
(Socio)




Allegato "D" all'atto
 in data 15-9-2017
 n. 23715/14025 rep.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI MID INDUSTRY CAPITAL S.P.A. IN VEI LOG S.P.A.
 (redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ.)

1. Società partecipanti alla fusione.

Società incorporante: VEI LOG S.P.A.

VEI Log S.p.A. (di seguito "VEI Log" o "Società Incorporante"), con sede legale in Milano, via Fiori Oscuri 11, capitale sociale Euro 100.000,00 interamente versato, suddiviso in n. 100.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 09963130969.

Società Incorporanda: MID INDUSTRY CAPITAL S.P.A.

Mid Industry Capital S.p.A. (di seguito "MIC" o "Società Incorporanda"), con sede legale in Milano, Galleria Sala dei Longobardi 2, capitale sociale Euro 5.000.225,00 interamente versato, suddiviso in n. 4.220.225 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05244910963, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A..

2. Statuto della Società Incorporante e modifiche statutarie derivanti dalla fusione.

In dipendenza della fusione, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale per massimi nominali Euro 21.101.125, mediante emissione di massime n. 21.101.125 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi punti 3 e 4.

Il numero delle azioni e l'importo del capitale sopra indicati saranno soggetti a variazione, in funzione del numero di azioni proprie detenute da MIC nel giorno dell'atto di fusione, con la precisazione che l'importo del capitale sarà ridotto proporzionalmente per ciascuna azione propria detenuta a tale data.

La Società Incorporante assumerà il medesimo oggetto sociale di MIC e adotterà un nuovo statuto sociale, riportato in allegato al presente progetto.

3. Rapporto di cambio.

Il rapporto di cambio è stato determinato nella seguente misura: n. 5 azioni ordinarie della Società Incorporante, di nuova emissione, per ogni n. 1 azione ordinaria della Società Incorporanda.

Non sono previsti conguagli in danaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante.

In conseguenza del perfezionamento della fusione, tutte le azioni ordinarie della Società Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante, rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio della fusione, secondo quanto indicato al precedente punto 3 del presente progetto di fusione, ad eccezione delle azioni proprie detenute dalla Società Incorporanda medesima, che saranno annullate, senza concambio.

Le azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante (al pari delle azioni ordinarie della stessa Società Incorporante in circolazione alla data di efficacia della fusione) assegnate in concambio non saranno quotate in nessun mercato regolamentato. Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno comunicate a tempo debito, fatta precisazione che anche le azioni della Società Incorporante saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti TUF.



5. Data dalla quale le azioni di VEI Log assegnate in concambio partecipano agli utili.

Le azioni ordinarie della Società Incorporante che verranno emesse e assegnate in concambio agli azionisti della Società Incorporanda avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie della Società Incorporante in circolazione alla data di efficacia della fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie della Società Incorporante in circolazione al momento dell'assegnazione.

6. Decorrenza degli effetti della fusione.

La fusione produrrà effetti civilistici, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, cod. civ., a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, ovvero alla data successiva indicata nell'atto medesimo ("**Data di Efficacia**").

Le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante a decorrere dalla Data di Efficacia. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della fusione.

7. Eventuale trattamento per particolari categorie di soci e per i possessori di titoli diversi dalle azioni – vantaggi particolari eventualmente riservati agli amministratori.

Non sono previsti, in dipendenza della fusione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci o per i possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla fusione.

Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

8. Diritto di Recesso

Per effetto della fusione, agli azionisti di MIC che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto di fusione spetterà il diritto di recesso ex art. 2437-*quinqies* cod. civ., in quanto la fusione determina l'esclusione dalla quotazione delle azioni di MIC. Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è stato determinato - ai sensi dell'art. 2437-*ter* del cod. civ. - in Euro 4,00, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea di MIC chiamata ad approvare la fusione (intervenuta in data 22 giugno 2017).

Il recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della fusione.

9. Condizione al perfezionamento della fusione

Il perfezionamento della fusione è in ogni caso subordinato alla condizione che il numero delle azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso e non oggetto di acquisto, o di impegno irrevocabile di acquisto, da parte dei soci o di terzi, ai sensi dell'art. 2437-*quater* del cod. civ., non superi l'1% delle azioni emesse, salvo rinuncia da parte della Società.

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti anche numerici al presente Progetto di Fusione così come allo statuto della Società Incorporante di cui in allegato, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti autorità o dai competenti uffici del registro delle imprese.

Milano, 25 luglio 2017

VEI Log S.p.A.

Giovanni Arrigo, Amministratore Unico

Mid Industry Capital S.p.A.

Giovanni Arrigo, Amministratore Delegato

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E DOMICILIO

1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni denominata "VEI Log S.p.A.".

2. SEDE

2.1 La società ha sede legale in Milano (MI), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. cod. civ..

2.2 La sede potrà essere trasferita, purchè in Italia, con delibera del consiglio di amministrazione.

2.3 La società, con delibera del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze o unità locali comunque denominate.

3. DURATA

La durata della società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, sempre a tempo determinato, una o più volte, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, in sede straordinaria, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla società.

4. OGGETTO

4.1 La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti, non nei confronti del pubblico, tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (**Testo Unico della Finanza**).

4.2 La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

4.3 La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

4.4 La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti *pro-tempore*. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

4.5 La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché


 3

compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso

4.6 È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita dalla legge e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

5. DOMICILIO E COMUNICAZIONI

5.1 Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci o il domicilio all'uopo eletto da ciascun socio con comunicazione alla società, anche ai fini dell'art. 11.9 che segue.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO - RISCATTO - RECESSO

6. CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI

6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 21.201.125,00¹, rappresentato da n. 21.201.125² azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").

6.2 Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dallo statuto.

6.3 Le Azioni sono indivisibili e il loro possesso indica adesione al presente statuto. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.

6.4 Le Azioni sono nominative e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi 83-bis e seguenti TUF.

7. FINANZIAMENTI DEGLI AZIONISTI

7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

8. OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

8.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione.

8.2 L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-bis del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'assemblea può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili

¹ L'importo del capitale sarà soggetto a variazione, in funzione del numero di azioni proprie detenute da MIC nel giorno dell'atto di fusione, con la precisazione che l'importo del capitale sarà ridotto di euro 1,00 per ciascuna azione propria detenuta a tale data.

² Il numero delle azioni sopra indicato sarà soggetto a variazione, in funzione del numero di azioni proprie detenute da MIC nel giorno dell'atto di fusione.

secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

8.3 La società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

9. AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

9.1 Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili. L'assegnazione delle Azioni di compendio di aumenti a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti.

9.2 In caso di aumenti di capitale a pagamento, spetta il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.

9.3 L'assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 del codice civile e con rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento.

10. RECESSO

10.1 Gli azionisti hanno diritto di recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

10.2 Non compete pertanto il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

10.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione della società. La spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni decorrenti:

(a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero,

(b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, dal momento in cui l'azionista ha avuto conoscenza della causa di recesso.

10.4 Nell'avviso di recesso devono essere elencati:

(a) le generalità dell'azionista recedente;

(b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;

(c) il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

10.5 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

10.6 Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

11. DIRITTO DI COVENDITA

11.1 Nell'ipotesi in cui un socio (il "Socio Cedente") intenda cedere ad un terzo, diverso da un soggetto controllante, controllato o sottoposto a comune

controllo con il Socio Cedente, l'intera o parte della partecipazione da esso detenuta nella società e tale cessione sia tale da determinare il cambio del controllo della società stessa, ciascun socio diverso dal Socio Cedente (ciascuno, un "**Socio di Minoranza**"), avrà il diritto di vendere a tale terzo l'intera propria partecipazione azionaria al medesimo prezzo per azione, alle medesime condizioni contrattuali e secondo la medesima tempistica concordati con la parte acquirente (di seguito, il "**Diritto di Covendita**").

11.2 Nell'ipotesi di cui al precedente Art. 11.1, il Socio Cedente dovrà comunicare nei modi indicati nell'art. 11.9 che segue (di seguito, l'"**Avviso di Covendita**"), la propria intenzione di alienare, il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e tutti gli ulteriori termini della vendita agli stessi noti.

11.3 Il Socio di Minoranza, entro 30 (trenta) giorni dall'Avviso di Covendita di cui all'articolo che precede, potrà esercitare il proprio Diritto di Covendita, nei termini ed alle condizioni indicate nell'Avviso medesimo, mediante comunicazione scritta al Socio Cedente.

11.4 Ove il Diritto di Covendita sia stato esercitato, il Socio Cedente potrà cedere la propria partecipazione solo congiuntamente alla partecipazione del Socio di Minoranza per la quale sia stato esercitato il Diritto di Covendita.

11.5 Nel caso in cui il Diritto di Covendita non sia stato esercitato entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, il Socio Cedente sarà libero di procedere all'alienazione al terzo, purchè ciò avvenga alle condizioni comunicate con l'Avviso di Covendita ed entro 90 (novanta) giorni dalla fine del periodo di 30 (trenta) giorni dalla data dell'Avviso di Covendita. Qualora tale termine trascorresse senza che la cessione sia effettuata o le condizioni della stessa subissero delle modifiche sostanziali, la procedura di cui al presente Art. 11 dovrà essere ripetuta dal Socio Cedente ai sensi del presente Art. 11.

11.6 Laddove, nonostante il valido esercizio del Diritto di Covendita da parte del Socio di Minoranza, il Socio Cedente trasferisca in tutto o in parte la propria partecipazione al terzo in violazione del presente Art. 11, il Socio di Minoranza avrà il diritto di vendere al Socio di Maggioranza, che si obbliga ad acquistare, la propria partecipazione per cui abbia esercitato il Diritto di Covendita allo stesso prezzo e condizioni contrattuali offerte dall'acquirente (fermo restando che in nessun caso il Socio di Minoranza assumerà obblighi di garanzia eventualmente previsti, diversi da quelli relativi alla capacità di contrarre ed alla titolarità delle azioni). Tale diritto potrà essere esercitato esclusivamente mediante comunicazione scritta che dovrà essere ricevuta dal Socio Cedente entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi bancari dalla data in cui il Socio di Minoranza sia venuto a conoscenza del trasferimento della partecipazione da parte del Socio Cedente al terzo acquirente in violazione del Diritto di Covendita. Il predetto trasferimento della partecipazione del Socio di Minoranza al Socio Cedente, in conseguenza della violazione del Diritto di Covendita, avverrà non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di esercizio del diritto medesimo.

11.7 Nell'ipotesi di cui al precedente Art. 11.6, la società potrà rifiutare l'iscrizione del terzo acquirente nel libro soci fino a che il Socio Cedente non abbia ottemperato all'obbligo di acquistare le partecipazioni del Socio di Minoranza ai sensi dell'Art. 11.6 medesimo.

11.8 Ai sensi e per gli effetti del presente Art. 11:

(a) il termine "cedere" significa qualunque atto o negozio giuridico a titolo oneroso che comporti, in via diretta o indiretta, temporanea o definitiva, il trasferimento, anche a termine, delle azioni o di diritti ad esse connessi all'altra parte, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, trasferimenti di azienda (che includano le azioni della società), fusioni, scissioni, e conferimenti (che includano le azioni della società) e/o il trasferimento della proprietà delle azioni della società (o dei diritti d'opzione).

(b) il termine "controllo" ha il significato stabilito dall'articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.. I termini "controllare", "controllato/a" e "controllante" si interpretano in conformità alla definizione di controllo.

11.9 L'Avviso di Covendita deve essere pubblicato sul sito internet della società e inoltre deve essere comunicato mediante messaggi di posta elettronica a tutti i soci che, a tal fine, abbiano eletto domicilio comunicando alla società il proprio indirizzo di posta elettronica.

TITOLO III ASSEMBLEA

12. COMPETENZA

12.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, con o senza diritto di voto, anche non intervenuti o dissenzienti.

12.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera con le maggioranze previste dalla legge ad eccezione che per le decisioni concernenti:

(a) la modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 4 del presente statuto, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% del capitale sociale avente diritto di voto; e

(b) la modifica del quorum qualificato di cui al paragrafo (a) precedente, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% del capitale sociale avente diritto di voto.

13. CONVOCAZIONE

13.1 L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13.2 L'assemblea è altresì convocata dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino la quota di capitale sociale prevista dalla legge, ovvero dal collegio sindacale, e per esso da almeno due suoi membri.

13.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purchè in Italia.

13.4 L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e/o su almeno uno dei seguenti quotidiani nazionali "Libero" o "Italia Oggi" o "Il Giornale", nei termini di legge.



13.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti legalmente costituita.

13.6 Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia ai soci mediante relativo avviso da inviarsi tramite posta o email entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea già convocata ai sensi del presente articolo 15. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, da consegnarsi contestualmente alla domanda di integrazione dell'elenco delle materie da trattare.

14. PARTECIPAZIONE

14.1 I soci sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea in forza di apposita comunicazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, ai sensi dell'art. 83-sexies TUF.

14.2 Ogni soggetto che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. I delegati devono dimostrare la loro legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

14.3 Ove previsto nell'avviso di convocazione, l'assemblea potrà anche tenersi qualora gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti ed in particolare a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e
- (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

15. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dall'assemblea medesima.

15.2 L'assemblea nomina altresì un segretario e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

15.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

15.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

15.5 Il verbale deve indicare:

- (a) la data dell'assemblea;
- (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- (c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore o contro, e degli astenuti, anche mediante allegato; e
- (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16. COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

16.1 Nel caso in cui il capitale sociale della società sia detenuto da un unico socio, la società è amministrata, ai sensi degli articoli 2380-bis e seguenti del codice civile, da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri secondo le determinazioni assunte dall'assemblea ordinaria dei soci. Nel caso in cui il capitale sociale della società sia detenuto da due o più soci, la società è amministrata, ai sensi degli articoli 2380-bis e seguenti del codice civile, da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri nominati dall'assemblea ordinaria dei soci.

16.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione (e se nominati decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile o dalle leggi speciali vigenti e applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e/o professionalità disposti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile.

16.3 In aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 16.2, non possono essere nominati alla carica di consigliere di amministrazione della società, e se nominati decadono, coloro che non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni in almeno una delle seguenti attività:

- (a) attività di amministrazione ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano percorso un processo di risanamento o ristrutturazione finanziaria; ovvero

(b) attività di amministrazione ovvero compiti direttivi presso banche o intermediari finanziari o società appartenenti a gruppi bancari, operanti in settori economici strettamente attinenti a quello di attività della società; ovvero

(c) attività professionali in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della società.

16.4 La nomina dei componenti dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi. Le liste non presentate nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi non sono ammesse in votazione.

16.5 Hanno diritto a presentare le liste solo i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale della società.

16.6 Ciascun socio (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto la società, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, cod. civ.) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

16.7 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere il consiglio di amministrazione e devono rimanere a disposizione dei soci che intendano consultarle fino alla data dell'assemblea medesima.

16.8 Alla lista devono essere allegati a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità, pena la irricevibilità della lista medesima:

a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;

b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato: accetta la candidatura; illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale; e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità ed il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della società.

16.9 Ogni socio avente diritto al voto (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad

oggetto la società, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, cod. civ.) potrà votare una sola lista. I voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste non saranno attribuiti ad alcuna lista.

16.10 All'elezione del consiglio di amministrazione si procederà come segue:

- a) qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge;
- b) qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del consiglio di amministrazione da eleggere saranno tratti dalla stessa, sempre che essa abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti;
- c) qualora, invece, vengano presentate due o più liste: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i componenti del consiglio di amministrazione, fino a concorrenza del numero di amministratori da eleggere meno uno; (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, il restante amministratore da eleggere, nella persona del primo candidato;
- d) qualora la seconda lista per numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si terrà conto;
- e) in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea per l'elezione dell'intero consiglio di amministrazione, con applicazione del voto di lista qui previsto.

16.11 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

16.12 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari e/o statutari costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

16.13 La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del consiglio di amministrazione si applica il disposto dell'articolo 2385 cod. civ..

16.14 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o a suo tempo nominati senza che fosse stata presentata alcuna lista (gli "**Amministratori di Maggioranza**"), e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, si procede come segue:

- il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori di Maggioranza cessati mediante cooptazione, ai sensi

ml

11
ml

dell'articolo 2386 del cod. civ.;

- gli amministratori così cooptati restano in carica sino alla successiva assemblea, che procederà alla loro conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 18.

16.15 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, l'amministratore tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti (l' "**Amministratore di Minoranza**"), si procede come segue:

- il consiglio di amministrazione provvede a sostituire l'Amministratore di Minoranza cessato, con il primo candidato non eletto appartenente alla medesima lista, purchè sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, ovvero, in caso contrario, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica scelto tra i candidati progressivamente indicati nella medesima lista ovvero, in difetto, nella prima lista successiva per numero di voti; il sostituto scade insieme con gli amministratori in carica al momento del suo ingresso nel consiglio;

- ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapacità delle liste o per indisponibilità dei candidati, il consiglio di amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge;

- l'amministratore così cooptato resterà in carica sino alla successiva assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 16.

16.16 Qualora venga a mancare la metà dei componenti originariamente nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione decade e l'assemblea procederà alle nuove nomine.

17. POTERI

17.1 Al consiglio di amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto gli atti riservati alla competenza dell'assemblea.

17.2 Il consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge.

17.3 Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze, fermo restando la concorrente competenza dell'assemblea:

- (a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso degli azionisti;
- (b) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- (c) il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale;
- (d) la fusione per incorporazione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile.

17.4 Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non sono pertanto delegabili, oltre a quelle ad esso riservate per legge, le seguenti attribuzioni:

- (a) operazioni di investimento e disinvestimento, attuate tramite l'assunzione e la dismissione di partecipazioni, in qualunque forma giuridica realizzate,

ivi incluse senza limitazioni: la sottoscrizione, l'acquisto, la cessione o il conferimento delle partecipazioni medesime ovvero l'acquisto, il conferimento o la cessione di aziende o rami d'azienda;

(b) concessioni di finanziamento o acquisto di strumenti di debito per importo superiore a Euro 1.000.000 (un milione) riferiti ad un singolo emittente;

(c) sottoscrizione, risoluzione o modificazione di contratti bancari passivi e/o di assunzione di finanziamento, di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma, per importi superiori a Euro 1.000.000 (un milione);

(d) prestazione di e rinuncia a garanzie reali e personali, anche a favore di società controllate e/o di terzi, per importi superiori a Euro 100.000 (centomila);

(e) sottoscrizione, negoziazione o risoluzione di contratti aventi ad oggetto investimenti in beni immobili e stipula di contratti di locazione ultranovennale;

(f) definizione delle linee guida e dei criteri per la gestione della tesoreria e per l'investimento temporaneo della liquidità disponibile, determinando le forme tecniche di investimento e il livello di rischio; autorizzazione al disinvestimento anticipato delle risorse investite;

(g) approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, quali definite dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni;

(h) elaborazione ed attuazione delle politiche aziendali relative al personale dipendente e livelli di remunerazione; assunzione e licenziamento di dirigenti;

(i) attribuzione di poteri e deleghe interne a propri componenti e/o a dipendenti della società;

(j) approvazione di accordi di joint venture, partnership, o altre forme di cooperazione o cointeressenza con altre imprese (non riconducibili a parti correlate);

(k) designazione dei rappresentanti della società negli organi sociali delle società partecipate.

18. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea dei soci non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri del presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del/i vice presidenti/i, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le riunioni di cui fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori della riunione verificando la regolarità della costituzione della stessa ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.

18.2 Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, che può anche non essere consigliere della società.

19. CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione,



anche al di fuori della sede sociale, purchè in Italia, in qualsiasi paese dell'Unione Europea, in Svizzera tutte le volte che il presidente (o chi ne fa le veci) lo reputi necessario o quando ne è fatta richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, da almeno 2 (due) dei suoi componenti, dall'amministratore delegato o dal collegio sindacale, ovvero da un componente del medesimo.

19.2 La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica a ciascun componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano, fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (un) giorno.

19.3 Previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, la convocazione può essere effettuata anche dal collegio sindacale e, per esso, da ciascuno dei suoi membri.

19.4 In mancanza di formale convocazione, le riunioni del consiglio saranno validamente costituite quando siano intervenuti tutti i componenti in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ovvero quando sia intervenuta la maggioranza dei medesimi e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

19.5 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito ai partecipanti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

19.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal segretario. Nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, il verbale del consiglio di amministrazione sarà redatto da un notaio. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente e dal segretario.

19.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con le maggioranze previste dalla legge.

19.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

20. ORGANI DELEGATI

20.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e al presente statuto, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, nonché ad un comitato esecutivo, determinandone i limiti

della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. Nel caso di medesime attribuzioni delegate a più membri, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione precisa se l'esercizio debba avvenire in via disgiunta o congiunta.

20.2 Il consiglio può nominare direttori generali, designandoli anche fra i membri del consiglio, direttori e procuratori, con firma disgiunta o congiunta, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per la stipula di determinati atti o categorie di atti.

20.3 La nomina dei direttori, vice direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal consiglio deferita al presidente o a chi ne fa le veci, ai consiglieri delegati e ai direttori generali.

20.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

21. RAPPRESENTANZA SOCIALE

21.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti eventualmente nominati e ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati.

21.2 Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

22. REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

22.1 Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

22.2 L'assemblea può inoltre attribuire un compenso annuale o un emolumento. L'assemblea può inoltre deliberare di accantonare delle quote annue ad un apposito fondo di trattamento fine mandato per i consiglieri di amministrazione.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

23. COLLEGIO SINDACALE

23.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti.

23.2 Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati membri del collegio sindacale coloro che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, indipendenza e professionalità previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile.

23.3 Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente

attinenti all'attività d'impresa della società; b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della società, tali da intendersi tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività finanziaria e alle attività inerenti a settori relativi all'ambito creditizio, bancario, parabancario e assicurativo.

23.4 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari e/o statutari costituisce causa di immediata decadenza del sindaco.

23.5 I membri del collegio sindacale vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di una partecipazione rappresentante almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale della società.

23.6 Ogni socio, nonché, (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto la società, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, cod. civ., possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista.

23.7 Le liste devono essere composte di due sezioni, di cui l'una, per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra, per la nomina dei sindaci supplenti. Le stesse devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

23.8 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere il collegio sindacale e devono rimanere a disposizione dei soci che intendano consultarle fino alla data dell'assemblea medesima.

23.9 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i seguenti documenti:

(a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;

(b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato: accetta la candidatura; illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di

incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della società;

(c) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento (come definiti ed individuati ai sensi del presente statuto) con questi ultimi.

23.10 La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata.

23.11 Ogni socio avente diritto al voto nonché, (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto la società, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, cod. civ., hanno diritto di votare una sola lista. I voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste non saranno attribuiti ad alcuna lista.

23.12 Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea nomina il collegio sindacale e il suo presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.

23.13 Nel caso di presentazione di una sola lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, sempre che essa abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato della lista. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del collegio sindacale si procederà come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, (a) i primi due candidati alla carica di sindaco effettivo e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente;

- dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata per prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, (a) il primo candidato alla carica di sindaco effettivo, il quale sarà anche nominato presidente del collegio sindacale e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente;

- in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea per l'elezione dell'intero collegio sindacale, con applicazione del voto di lista qui previsto.

23.14 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, subentra - ove possibile - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, ovvero, in difetto, l'altro sindaco supplente. Ove non sia possibile procedere secondo quanto sopra indicato, dovrà

Milani
17

essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, cod. civ., provveda all'integrazione del collegio con le ordinarie modalità e maggioranze, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 25.

23.15 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, il quale scadrà assieme con gli altri sindaci in carica al momento del suo ingresso nel collegio e al quale spetterà, altresì, la presidenza del collegio sindacale. Ove non sia possibile procedere secondo quanto sopra indicato, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, cod. civ., provveda all'integrazione del collegio con le modalità ordinarie e a maggioranza relativa, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 25 e previa presentazione di candidature da parte di soci in possesso, da soli o insieme ad altri, di una partecipazione che consentirebbe la presentazione di liste ai sensi del presente statuto. Tuttavia, nell'accertamento dei risultati di detta votazione non saranno computati i voti espressi dai soci che detengono, anche indirettamente, singolarmente o congiuntamente ad altri soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto la società, la maggioranza relativa del capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società, nonché dei soci che sono controllati da, sono controllanti di o sono soggetti a comune controllo con i medesimi. Qualora l'Assemblea debba provvedere, ai sensi dell'articolo 2401, comma 10, cod. civ. alla nomina dei sindaci supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale, essa delibera con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 23.

23.16 I membri del collegio sindacale durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

23.17 La cessazione del collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito.

24. FUNZIONI E COMPENSO

24.1 Oltre a quanto specificamente previsto dal presente statuto, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

24.2 Oltre al compenso annuo, determinato dall'assemblea all'atto della nomina, ai sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

25. CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, alle medesime condizioni stabilite per il consiglio di

amministrazione nel precedente articolo 21.5.

TITOLO VI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dal collegio sindacale. Le cause di ineleggibilità e di decadenza sono disciplinate dalle previsioni di legge in materia.

TITOLO VII

BILANCI E DISTRIBUZIONI

27. BILANCIO

27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

28. RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

28.1 Gli utili netti, risultanti dal bilancio della società sono destinati come segue:

- (a) una quota almeno pari al 5% è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale;
- (b) l'eventuale residuo è destinato a dividendo o a riserva, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

29. DIVIDENDI

29.1 Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile agli azionisti.

29.2 I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria.

29.3 Nel rispetto dei disposti dell'articolo 2433-bis del codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

30. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

30.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

30.2 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- (a) il numero dei liquidatori;
- (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- (c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (e) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.



SPAZIO ANNULLATO

Risposte alle domande poste, ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, da Paolo Iemmi, titolare di n. 9.700 azioni della società, pervenute alla società in data 4 settembre 2017

1. La società manterrà un ufficio soci e il sito web per diffondere regolarmente comunicati e gli avvisi assembleari?

Successivamente alla fusione e alla conseguente perdita dello *status* di società quotata, la società adempirà agli obblighi previsti in termini di relazioni con i soci e di sito web secondo le prescrizioni di legge.

Quali gli indirizzi e gli accessi telefonici a cui rivolgersi?

Gli indirizzi e gli accessi telefonici a cui rivolgersi rimarranno gli stessi, fino a diversa comunicazione da parte della società.

E' possibile ricevere (gratuitamente) il libro soci aggiornato alla data della record-date? In futuro, come sarà possibile ottenere il libro soci aggiornato e le bozze di bilancio al fine dell'eventuale partecipazione alle assemblee?

Il libro soci sarà conservato a cura degli amministratori presso la sede della società e, in conformità all'art. 2422 del codice civile, i soci avranno il diritto di esaminarlo e di ottenerne estratti a proprie spese. Per quanto concerne la visione delle bozze di bilancio, successivamente alla fusione, sarà applicabile quanto previsto nell'articolo 2429 cod. civ., ai sensi del quale il progetto di bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato; i soci possono prenderne visione.

2. Qual è l'attuale patrimonio netto di MID e quale sarà quello di Vei, espresso per azione?

Per informazioni sul patrimonio netto di Mid Industry Capital si rimanda all'ultima relazione finanziaria pubblicata dalla società. Per informazioni sul patrimonio netto di Vei Log si rimanda invece al Progetto di fusione e alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno, pubblicati conformemente alle disposizioni di Legge.

3. Gli organi societari immagino siano in possesso di una perizia che determini quale sia il valore economico delle due società.

a) Se sì,

- **Quale configurazione di valore è stato calcolato (Enterprise value o Equity value?)**
- **Perché tali perizie non sono ancora state rese pubbliche?**
- **Le perizie verranno pubblicate prima della data dell'assemblea sul sito internet aziendale?**

b) Se no, chiedo che venga analiticamente spiegato:

- **Come può il CdA valutare la congruità, correttezza, fondatezza del rapporto di concambio?**
- **Il Collegio Sindacale come può svolgere la propria funzione di verifica e controllo?**

Le modalità di determinazione del valore economico delle due società sono illustrate all'interno della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno e le relative valutazioni sono state effettuate dagli organi amministrativi delle società interessate nell'ambito della propria significativa competenza ed esperienza. La società di revisione PKF S.p.A. ha inoltre espresso parere positivo rispetto al rapporto di cambio determinato nella misura approvata dal Consiglio di Amministrazione di MIC, ai sensi dell'art. 2501 - *sexies* del Codice Civile.

| Mid Industry Capital |

4. *Quali saranno le regole per effettuare future compravendite delle azioni?*

In merito alle future compravendite delle azioni, le stesse potranno avvenire conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di Legge e di Statuto. In particolare, fino a quando le azioni circoleranno in regime di dematerializzazione, le stesse saranno trasferibili in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 213/1998 (per qualunque informazione al riguardo, consigliamo di contattare l'intermediario presso il quale le azioni sono depositate).

Esisterà un sistema di prelazione per i soci anche per piccole quote?

Ai soci non spetterà una prelazione in caso di trasferimento delle azioni da parte di altri soci.

I titoli rimarranno dematerializzati, conservati e scambiati nel deposito accentrato?

Come indicato all'interno della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno, le azioni della società incorporante saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

5. *Stante il fatto che l'attuale holding e quindi anche la Vei avrà in carico una sola partecipazione, si riterrà, in futuro, di razionalizzare la struttura modificando la ragione sociale e unificare i processi gestionali passando a società industriale o viceversa si prospetterà una futura probabile dismissione dell'asset unico in portafoglio e per poi fare cosa? Qual è quindi la ratio dell'operazione oggi proposta?*

Le prospettive future della società sono indicate all'interno della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno. In ogni caso, l'operazione non ha impatto su eventuali scelte che dovessero essere assunte con riferimento alla partecipazione in Mar-Ter Spedizioni S.p.A.. La ratio dell'operazione, che comporta il *delisting* della Società, è indicata all'interno della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno.

6. *La società essendo di diritto italiano e di piccola capitalizzazione potrebbe essere di diritto inseribile in un pir?*

Ove sussistano le condizioni previste nell'art. 1, commi 100 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), le azioni della società potranno essere inserite in un Piano Individuale di Risparmio.

7. *Quali sono e come sarà distribuito il capitale sociale a seguito della fusione, e sulla base dell'attuale composizione delle due società, ipotizzando nessun sostanziale cambiamento in fase di recesso?*


La composizione dell'azionariato rilevante a seguito della fusione è indicata all'interno della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno.

8. *Verranno ancora pubblicati i bilanci semestrali?*

La società si riserva di effettuare tale scelta conformemente alle previsioni di legge e di statuto.

Esiste una politica di distribuzione eventuali utili con dividendi o, più probabilmente, verranno reinvestiti?

Le decisioni in merito all'eventuale distribuzione di utili con dividendi o al reinvestimento degli stessi sono di competenza dell'Assemblea dei Soci, conformemente a quanto previsto dallo statuto.



M. Fu

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce